

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 settembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2009, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2009, n. 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 10.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Funes e Chiusa. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2009, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio triennale 2010-2012. Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg.

Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) e del relativo allegato. Pag. 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina). Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2010, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010). Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2010, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Pag. 12

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2009, n. 14.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 8 settembre 2009, n. 15.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 16.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 5 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17). Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 17.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18). Pag. 15



REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 18.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16). Pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2009, n. 19.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni...... Pag. 18

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2009, n. 20.

Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali. Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2009, n. 21.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni...... Pag. 21

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 47.

Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore...... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 48.

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 49.

Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio. Pag. 28

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 25.

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 26.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori. Pag. 35

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 69.

Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale...... Pag. 37

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 70.

Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali...... Pag. 39

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2009, n. 71.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Pag. 40



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2009, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino Alto Adige», come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale».

1. L'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Indennità e diaria). — 1. L'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'art. 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005, come rivalutate fino al periodo di riferimento 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

2. La rivalutazione della indennità e della diaria di cui al comma 1 riprende annualmente in base all'indice ISTAT, con base 1° gennaio 2009, a partire dall'avvenuto assorbimento della somma corrispondente al 7,5 per cento complessivo di incremento per l'indice ISTAT non applicato.

3. La modalità di rivalutazione e relativa interruzione stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT.

4. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,5 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.»

2. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, le parole «l'attribuzione della quota del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere» sono sostituite dalle parole «l'attribuzione della quota del 60 per cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere».

3. La riduzione dal 65 al 60 per cento di cui al comma 2 è altresì applicata alla misura degli assegni vitalizi di reversibilità da attribuire ai destinatari di cui alla disciplina regolamentare previgente alla XI Legislatura.

4. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche, determinata nelle seguenti misure:

- a) al Presidente della Regione il 45 per cento;
- b) agli Assessori effettivi il 27 per cento;
- c) agli Assessori supplenti il 18 per cento.»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Le riduzioni previste dalla applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 novembre 2009

DURNWALDER

10R1034

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2009, n. 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 15 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1057

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 10.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Funes e Chiusa.

(Pubblicata nel Numero Straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 18 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Funes e di Chiusa sono modificate secondo le risultanze di cui alla allegata cartografia, accertato che si tratta di territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti e si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1978, n. 5.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Funes e di Chiusa sulla base della allegata cartografia.



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 dicembre 2009

DURNWALDER

(*Omissis*).

10R1058

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2009, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio triennale 2010-2012.

(Pubblicata nel Numero Straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 18 dicembre 2009)

(*Omissis*).

10R1059

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg.

Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) e del relativo allegato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli artt. 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 di data 22 maggio 2009 che approva «Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)» e il relativo allegato A;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), questo regolamento disciplina le condizioni e i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio individuate dall'art. 2.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme di questo regolamento si applicano alle piscine di categoria A di cui all'art. 4, comma 2 nonché, se è espressamente stabilito, alle piscine di categoria B. Restano escluse dalla disciplina di questo regolamento le piscine ad uso terapeutico e le piscine termali.

2. Agli impianti nei quali si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle Federazioni sportive nazionali dallo stesso riconosciute si applicano le disposizioni di questo regolamento in quanto compatibili con le norme del CONI e delle Federazioni sportive nazionali e internazionali.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) piscina: complesso attrezzato per la balneazione con uno o più bacini artificiali destinati allo svolgimento di attività ricreative, sportive, formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse;

b) piscina ad uso terapeutico: complesso nel quale sono svolte attività di cura e riabilitazione;

c) piscina termale: complesso che utilizza acque termali ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale) per le finalità consentite dalla stessa legge;

d) bacino artificiale: vasca artificiale la cui acqua è utilizzata per più turni di attività e mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1, Tabella A, dell'Accordo di data 16 gennaio 2003, di seguito denominato Accordo 2003, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

e) titolare: soggetto gestore della piscina;

f) frequentatori: utenti presenti all'interno della piscina;

g) bagnanti: frequentatori che si trovano all'interno della sezione attività natatoria e di balneazione.

Art. 4.

Classificazione ed elementi funzionali delle piscine

1. Le piscine sono classificate in base alla destinazione, alle caratteristiche ambientali e strutturali e al tipo di utilizzazione.

2. In riferimento alla destinazione, le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) categoria A: piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica;

b) categoria B: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da più unità abitative e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti, escluse le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni. Sono piscine di categoria B anche le piscine inserite in strutture che svolgono attività di bed and breakfast.

3. Le piscine di categoria A si suddividono nei seguenti gruppi:

a) gruppo A. 1: piscine di proprietà pubblica o privata, con accesso a pagamento di pubblico indifferenziato;

b) gruppo A. 2: piscine ad uso collettivo accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, inserite in strutture già adibite in via principale a pubblici esercizi e, in particolare, ad attività ricettive turistiche o agrituristiche ai sensi dell'Allegato A a questo regolamento, a collegi, convitti, scuole, comunità o ad altre collettività, a case di riposo, palestre, centri estetici, circoli, associazioni;

c) gruppo A. 3: impianti finalizzati al gioco acquatico;

d) gruppo A. 4: strutture complesse comprendenti impianti riconducibili a più di uno dei gruppi A. 1, A. 2, A. 3.

4. Le piscine di categoria B si suddividono nei seguenti gruppi:

a) gruppo B. 1: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da almeno quattro unità abitative;



b) gruppo B. 2: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da meno di quattro unità abitative.

5. In riferimento alle caratteristiche strutturali e ambientali le piscine appartengono alle seguenti tipologie:

- a) piscine scoperte;
- b) piscine coperte;
- c) piscine di tipo misto;
- d) piscine di tipo convertibile.

6. In riferimento alla loro utilizzazione le vasche si distinguono in:

- a) vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche;
- b) vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche;
- c) vasche ricreative;
- d) vasche per bambini;
- e) vasche polifunzionali;
- f) vasche ricreative attrezzate.

7. La piscina è composta dai seguenti elementi funzionali:

- a) sezione attività natatoria e di balneazione;
- b) sezione servizi e spogliatoi;
- c) sezione impianti tecnici;
- d) sezione riservata al pubblico, facoltativa;
- e) sezione riservata alle attività accessorie, facoltativa.

8. Le caratteristiche delle tipologie delle piscine, delle vasche e delle relative sezioni individuate rispettivamente dai commi 5, 6 e 7 sono definite dall'Allegato A a questo regolamento.

Art. 5.

Dichiarazione di inizio attività e comunicazioni relative all'esercizio dell'attività di piscina

1. Le piscine di categoria A e B oggetto di questo regolamento sono costruite nel rispetto della disciplina in materia di edilizia e di urbanistica.

2. Per le piscine di categoria A l'esercizio dell'attività di piscina è consentito previa presentazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito denominata Azienda, da parte del titolare della piscina di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

3. La dichiarazione di inizio attività deve specificare i seguenti elementi:

- a) l'ubicazione della struttura;
- b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai sensi dell'art. 4, commi 2, 3 e 5. Per le piscine del gruppo A. 2 costituisce elemento della dichiarazione l'indicazione dell'attività svolta in via principale nella struttura in cui è inserita la piscina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b);
- c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell'art. 4, comma 6;
- d) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti ammissibili;
- e) i dati identificativi del titolare e del responsabile della piscina;
- f) la documentazione tecnica indicata dall'Allegato A a questo regolamento.

4. La variazione di uno degli elementi della dichiarazione stabiliti dal comma 3 comporta l'obbligo di una nuova dichiarazione in riferimento agli elementi oggetto di variazione.

5. Per le piscine del gruppo B. 1 l'esercizio dell'attività di piscina è consentito previa presentazione all'Azienda da parte del proprietario della piscina o del titolare della stessa, qualora distinto dal proprietario, di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale n. 23 del 1992, recante le seguenti informazioni:

- a) l'ubicazione della struttura;

b) i dati identificativi del titolare della piscina, ove distinto dal proprietario, e del responsabile della piscina o dell'amministratore condominiale, ove sia responsabile della piscina ai sensi dell'art. 7;

- c) l'anno di costruzione della piscina;
- d) il materiale di costruzione e dimensione delle vasche.

6. La dichiarazione di inizio attività è redatta su appositi moduli predisposti dall'Azienda contenenti le informazioni individuate dai commi 3 e 5 di questo articolo, rispettivamente per le piscine di categoria A e di categoria B, gruppo B. 1.

7. Il temporaneo utilizzo delle piscine del gruppo A. 2 per lo svolgimento di manifestazioni a carattere locale aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio è consentito previa comunicazione al comune in cui ha sede la struttura.

Art. 6.

Razionalizzazione degli impianti natatori

1. Con apposito accordo tra i titolari di due o più strutture ricettive può essere concordato l'utilizzo comune di piscine ad uso collettivo, inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività ricettive, purché l'impianto natatorio sia reso accessibile ai soli ospiti, clienti o soci delle strutture stesse.

Art. 7.

Individuazione del personale addetto alla piscina

1. Nelle piscine di categoria A il titolare della piscina nomina il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti, al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine, secondo quanto specificato dall'allegato A a questo regolamento.


2. Il responsabile della piscina risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori. In particolare il responsabile della piscina:

- a) cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura;
- b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali;
- c) valuta i rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto;
- d) individua i punti critici, determina le azioni correttive e garantisce la corretta esecuzione e l'aggiornamento delle procedure di autocontrollo previste dall'art. 9;
- e) adotta il regolamento interno della piscina previsto dall'art. 8.

3. Il responsabile degli impianti tecnologici ha, in particolare, il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti della piscina, tra cui la centrale idrica e gli impianti di trattamento dell'acqua, la centrale termica e gli impianti di produzione dell'acqua calda, gli impianti elettrici ed antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, gli impianti di sicurezza e di allarme. Lo svolgimento delle funzioni proprie del responsabile degli impianti può essere affidato anche a ditte specializzate.

4. L'assistente bagnanti è persona abilitata ai sensi della normativa vigente alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso e, inoltre, vigila sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali nonché sul rispetto del regolamento interno.

5. Per le piscine del gruppo B. 1 è obbligatoria la sola individuazione del responsabile della piscina. In caso di mancata individuazione da parte del proprietario o del titolare, ove distinto dal proprietario, il responsabile della piscina è l'amministratore condominiale. In mancanza di individuazione del responsabile della piscina e di amministratore il proprietario rimane responsabile della piscina nei modi e nei limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà degli edifici.



Art. 8.

Regolamento interno

1. Nelle piscine di categoria A e B, il regolamento interno della piscina disciplina gli aspetti igienico-sanitari e comportamentali che contribuiscono a garantire l' idoneità delle condizioni dell' impianto natatorio e, in particolare, specifica le modalità di accesso alle vasche secondo le indicazioni fornite dall' Allegato A a questo regolamento.

2. Il regolamento è redatto almeno in italiano, tedesco ed inglese ed è esposto all' ingresso dell' impianto natatorio, in posizione ben visibile per i frequentatori.

Art. 9.

Controlli interni

1. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie richieste dalla normativa vigente e di prevenire possibili incidenti o eventi dannosi per gli utenti, le piscine di categoria A e del gruppo B.1 devono dotarsi, a cura del responsabile della piscina individuato ai sensi dell' art. 7, di un piano di autocontrollo che, attraverso l' analisi e il monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l' attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

2. Il piano di autocontrollo è redatto secondo i principi individuati dall' Allegato A a questo regolamento e è conservato presso l' impianto cui si riferisce.

3. Il responsabile della piscina verifica che i controlli siano eseguiti secondo il piano di autocontrollo e garantisce la corretta applicazione delle procedure e l' aggiornamento delle stesse ove necessario ai fini del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari della piscina.

4. Se, a seguito delle procedure di autocontrollo, il responsabile della piscina riscontra valori dei parametri igienico-sanitari difformi rispetto a quelli prescritti, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile della piscina adotta i provvedimenti necessari, quali l' esclusione di vasche o la sospensione dell' attività dell' intera piscina e ne dà comunicazione immediata all' Azienda.

5. Il responsabile della piscina documenta i controlli eseguiti e conserva i documenti per almeno due anni dall' esecuzione del controllo presso la piscina, al fine di consentire all' Azienda l' acquisizione delle informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Art. 10.

Controlli esterni

1. Nelle piscine di categoria A e di gruppo B. 1, l' Azienda procede secondo un piano di controllo annualmente predisposto:

- a) alla valutazione del piano di autocontrollo;
- b) alla valutazione dell' efficacia dei controlli interni;
- c) all' esecuzione di ispezioni;
- d) alle verifiche documentali;
- e) alle misurazioni strumentali;
- f) al prelievo di campioni per le opportune analisi.

2. I controlli pongono particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei piani di autocontrollo, alle condizioni igienico-sanitarie complessive e all' adeguatezza del piano di autocontrollo e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

3. L' Azienda adotta, nell' ambito delle proprie competenze, i provvedimenti necessari a tutela della salute e della sicurezza degli utenti, quando accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti e, ove necessario, segnala al comune la situazione di rischio o di pericolo per l' adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 11.

Utenti

1. Al fine di garantire che la fruizione delle diverse sezioni della piscina avvenga in modo regolare e agevole, nelle piscine di categoria A e di gruppo B. 1 il piano di autocontrollo individua il numero massimo ammissibile di frequentatori e di bagnanti.

2. Il numero massimo di bagnanti è determinato, secondo quanto previsto dall' allegato A a questo regolamento, in relazione ai diversi tipi di vasche ed al volume d' acqua delle vasche, al fine di garantire che l' attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti e che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento.

Art. 12.

Requisiti igienico-ambientali, strutturali, impiantistici e norme igieniche

1. I requisiti igienico-ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate nell' impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche, illuminotecniche, acustiche e di ventilazione sono definiti dall' Allegato 1 all' Accordo 2003, recepito con deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2003, n. 2135. L' allegato 1 è modificabile con deliberazione della Giunta provinciale in relazione a sopravvenute modificazioni dell' Accordo.

2. L' allegato A a questo regolamento individua i requisiti strutturali e impiantistici delle diverse sezioni della piscina nonché le norme igieniche cui il personale e gli utenti della piscina sono tenuti ad attenersi, in relazione alla categoria e al gruppo di appartenenza della piscina, al fine di garantire che:

- a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell' acqua sia proporzionata al volume dell' acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all' utilizzazione delle stesse;
- b) l' attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
- c) la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria delle diverse parti della piscina si svolgano in modo regolare e con la massima sicurezza degli utenti.


Art. 13.

Sanzioni

1. A carico del titolare della piscina è applicata la sanzione amministrativa prevista dall' art. 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 per violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento in caso di esercizio dell' attività di piscina in mancanza della dichiarazione di inizio attività prescritta dall' art. 5 o contenente dichiarazioni mendaci o false attestazioni, fermo restando quanto previsto dall' art. 23-ter, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale n. 23 del 1992.

2. A carico del responsabile della piscina, individuato ai sensi dell' art. 7, è applicata la sanzione amministrativa prevista dall' art. 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 per violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento nei seguenti casi:

- a) per omessa predisposizione, aggiornamento o attuazione del piano di autocontrollo secondo quanto previsto dall' art. 9, commi 1, 2 e 3;
- b) per mancata adozione dei provvedimenti per il ripristino delle ottimali condizioni igienico-sanitarie o mancata comunicazione all' Azienda dei provvedimenti adottati, nei casi previsti dall' art. 9, comma 4;
- c) per mancata attestazione dei controlli eseguiti o per la mancata conservazione della documentazione per il periodo individuato dall' art. 9, comma 5;
- d) per mancata presenza durante l' orario di apertura dell' assistente bagnanti, ove prevista in base a quanto specificato dall' allegato A a questo regolamento.



3. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 è altresì applicata nei confronti del titolare o del responsabile della piscina per ogni altra violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento in relazione ai rispettivi ambiti di responsabilità.

4. Nel caso in cui l'agente accertatore rilevi una difformità di lieve entità dei requisiti igienico ambientali, strutturali o impiantistici della piscina oppure un'inadeguatezza di lieve entità del piano di autocontrollo o delle procedure di applicazione dello stesso rispetto alla finalità individuata dal comma 1 dell'art. 9 si applica il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato dall'art. 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

Art. 14.

Norme di prima applicazione

1. Per le piscine di categoria A già in esercizio alla data di entrata in vigore di questo regolamento il titolare della piscina comunica all'Azienda le seguenti informazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:

a) l'ubicazione della struttura;

b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 4. Per le piscine del gruppo A. 2, l'indicazione dell'attività svolta in via principale nella struttura in cui è inserita la piscina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b);

c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell'art. 4, comma 6, le dimensioni e il materiale di costruzione delle vasche;

d) l'anno di costruzione della piscina

e) il numero massimo di frequentatori e bagnanti ammissibili;

f) i dati identificativi del titolare della piscina e del responsabile della piscina.

2. Per le piscine di gruppo B. 1 già in esercizio alla data di entrata in vigore di questo regolamento i soggetti individuati dall'art. 5, comma 5, comunicano le informazioni ivi indicate all'Azienda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

3. Le informazioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo sono comunicate attraverso la compilazione di appositi moduli predisposti dall'Azienda.

4. I requisiti strutturali e impiantistici previsti da questo regolamento e dalle norme tecniche contenute nell'Allegato A a questo regolamento non si applicano agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore di questo regolamento sia già stata presentata domanda di concessione edilizia. Tali impianti sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, limitatamente alle sezioni e alle parti interessate, sempre che ciò risulti tecnicamente realizzabile e che risultino comunque garantite la salute e la sicurezza degli utenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

ALLEGATO A

NORME IGIENICO SANITARIE, STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PISCINA E AGLI ELEMENTI FUNZIONALI CHE LA COMPONGONO.

PARTE I

Tipologia delle piscine e delle vasche (art. 4, commi 3, 5 e 6)

Ai fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 5 del regolamento e dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente allegato si intende per:

a) «piscine del gruppo A.2 inserite in strutture che svolgono attività ricettive turistiche o agrituristiche»: piscine inserite in strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere, esclusi i bed and breakfast, in complessi ricettivi turistici all'aperto (campeggi) e in agriturismi, come definiti dalla normativa provinciale;

b) «piscina scoperta»: complesso con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) «piscina coperta»: complesso con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

d) «piscina di tipo misto»: complesso con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

e) «piscina di tipo convertibile»: complesso con uno o più bacini artificiali nel quale gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche;

f) «vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche»: vasche con requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

g) «vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche»: vasche con requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

h) «vasche ricreative»: vasche con requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee al gioco e alla balneazione;

i) «vasche per bambini»: vasche di profondità inferiore o uguale a 60 centimetri, con requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee alla balneazione dei bambini;

l) «vasche polifunzionali»: vasche con caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

m) «vasche ricreative attrezzate»: vasche caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali, per esempio, acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili.

PARTE II

Disposizioni tecniche comuni per le piscine di categoria A


1. Elementi funzionali della piscina (art. 4, comma 7).

Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente allegato si intende per:

a) «sezione attività natatoria e di balneazione»: l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessati alle suddette attività, con particolare riferimento agli spazi perimetrali alle vasche e a quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione, destinati a consentire la sosta dei frequentatori;

b) «sezione servizi e spogliatoi»: l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio;

c) «sezione attività accessorie»: l'insieme delle aree destinate allo svolgimento di attività sportive diverse da quelle natatorie; al ristoro, quali, per esempio, bar e tavola calda; alle attività ricreative o culturali; agli ambienti per uffici e riunioni ed alle ulteriori attività complementari;



d) «sezione pubblico»: l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici per il pubblico;

e) «sezione impianti tecnici»: l'insieme di centrale idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interna, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione ed impianti di sicurezza e di allarme.

2. *Dichiarazione di inizio attività - documentazione tecnica (art. 5, comma 3, lettera f).*

Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la seguente documentazione tecnica:

a) planimetria in scala almeno 1:100, che indichi la collocazione della piscina rispetto alla struttura in cui è inserita;

b) planimetria in scala almeno 1:100, corredata da relazione tecnica in cui siano evidenziati il rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, l'ubicazione e le caratteristiche tecnico-costruttive dell'ingresso alla piscina, delle diverse sezioni della piscina, del sistema di termoventilazione, delle caldaie e del sistema di trattamento per il riscaldamento dell'acqua di vasca, dei percorsi a piedi nudi e a piedi calzati utilizzati per l'accesso alla sezione attività natatorie e di balneazione, con la collocazione dei presidi di bonifica, l'indicazione del percorso che dal locale di primo soccorso, ove presente, conduce all'esterno;

c) particolari in scala 1:10 dei presidi di bonifica, del sistema di traccimazione dell'acqua di vasca, del sistema di raccolta delle acque di pulizia relative agli spazi perimetrali alla vasca, del locale di primo soccorso eventualmente presente, con specificazione delle dotazioni dello stesso;

d) schema funzionale del sistema di trattamento dell'acqua con l'indicazione dei principali componenti dell'impianto e dei collegamenti tra gli stessi.

3. *Piano di autocontrollo (art. 9).*

Il piano di autocontrollo è redatto secondo i seguenti criteri:

a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure di prevenzione da adottare;

c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;

d) definizione del sistema di monitoraggio;

e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Per la redazione del piano di autocontrollo è possibile fare riferimento alle indicazioni elaborate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. *Numero di frequentatori e di bagnanti (art. 11, comma 2).*

Il numero dei bagnanti è tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza.

Nelle vasche per bambini il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non può essere comunque superiore a uno ogni due metri quadrati di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non può essere comunque superiore a uno ogni 2,5 metri quadrati di specchio d'acqua.

Le piscine devono essere dotate di sistemi o procedure atti a rilevare il numero di frequentatori e di bagnanti presenti all'interno dell'impianto e all'interno della sezione attività natatoria e di balneazione, nonché a limitare l'accesso di utenti oltre il numero massimo consentito.

5. *Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 12).*

5.1. *Pulizia della piscina.*

In tutti gli ambienti della piscina è praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel piano di autocontrollo.

5.2. *Sezione attività natatorie e di balneazione.*

5.2.1. *Accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali.*

L'accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene solo attraverso un percorso obbligato lungo il quale sono collocati i presidi di bonifica.

I percorsi a piedi calzati sono separati dai percorsi a piedi nudi secondo le modalità organizzative ritenute più idonee. I percorsi a piedi nudi possono essere compiuti anche con l'utilizzo di idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.

Il personale e i giudici di gara accedono alla sezione attività natatorie e di balneazione a piedi nudi o con idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi sono dotati di superfici antiscivolo.

I presidi di bonifica sono di norma composti da vasca lavapiedi e doccia obbligatoria, accessibili anche da parte dei disabili con i relativi ausili. La doccia obbligatoria precede, nel percorso obbligato, la vasca lavapiedi. La vasca lavapiedi ha profondità non inferiore a sedici centimetri, è alimentata in modo continuo con una soluzione disinfettante e strutturata in modo tale da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari.

Sono ammessi sistemi alternativi di bonifica dell'utente che garantiscano la stessa efficacia dei presidi di bonifica sopra descritti.

5.2.2. *Spazi perimetrali alla vasca.*

Gli spazi perimetrali alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione sono delimitati dalle zone limitrofe mediante un elemento di separazione invalicabile, anche mobile, preferibilmente di altezza non inferiore a un metro, che garantisca le necessarie condizioni di igiene e sicurezza.

Le acque di pulizia degli spazi perimetrali alle vasche sono allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta delle acque nere nel rispetto della normativa vigente, senza possibilità di immissione nelle vasche o nei sistemi di circolazione dell'acqua delle vasche stesse.

Gli spazi perimetrali sono accessibili solo a piedi nudi o con idonei calzari e possiedono caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza.

Lungo i percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o di tappeti.

5.2.3. *Vasca.*

Tutte le vasche sono fornite di un idoneo sistema di traccimazione secondo quanto previsto dalla norma UNI 10637.

I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.

Il fondo e le pareti della vasca sono rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.

I canali sfioratori e le eventuali vasche di compenso-recupero sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia.

Gli acquascivoli di altezza maggiore od uguale a due metri sono conformi alle norme UNI EN 1069-1 e 2.

5.2.4. *Immissione, ricircolo, reintegro dell'acqua, svuotamento e allontanamento delle acque reflue.*

Gli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina possiedono i requisiti individuati dalla norma UNI 10673.

Le vasche sono svuotate completamente ogni dodici mesi e comunque in occasione della riapertura dell'impianto.

L'acqua proveniente dallo svuotamento della piscina, previa dichiarazione, può essere smaltita attraverso il sistema di smaltimento delle acque bianche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, avviene in conformità alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

5.3. *Sezione attività accessorie.*

La sezione attività accessorie è ubicata in locali o aree nettamente separati dalla sezione attività natatoria e di balneazione, fatta eccezione per quanto previsto in riferimento alle piscine del gruppo A.2. dalla parte IV del presente Allegato.



I frequentatori della sezione attività accessorie possono usufruire dell'area servizi della sezione attività natatoria e di balneazione solo quando, in ragione del tipo di attività accessoria svolta, devono sottoporsi alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti.

I locali della sezione attività accessorie e le attività che in essi sono svolte rispondono alla normativa vigente in materia.

PARTE III

Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.1, anche ricomprese in complessi del gruppo A.4.

1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).

Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnici sono persone in possesso dei requisiti formativi individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

La presenza di assistenti bagnanti è assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi), il piano di autocontrollo fissa il numero di assistenti bagnanti idoneo a garantire la sicurezza degli utenti.

2. Regolamento interno (art. 9).

Il regolamento interno relativo al comportamento dei frequentatori riporta anche le seguenti prescrizioni di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale:

a) i frequentatori accedono alla sezione attività natatoria e di balneazione solo attraverso il percorso obbligato, passando per i presidi di bonifica;

b) i frequentatori, prima di accedere alla sezione attività natatoria e di balneazione, devono sottoporsi ad accurata doccia e passare attraverso i presidi di bonifica;

c) i percorsi a piedi nudi sono compiuti solo scalzi o con l'utilizzo di idonei calzari. L'uso di scarpette da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.

L'uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell'analisi del rischio effettuata dal gestore.

3. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 13 del regolamento).

3.1. Fruibilità delle sezioni della piscina da parte dei portatori di handicap.

La fruibilità da parte dei portatori di handicap delle zone funzionali relative alla sezione attività natatoria e di balneazione, alle sezioni servizi e spogliatoi, alla sezione pubblico, alla sezione servizi accessori è garantita secondo la normativa vigente.

3.2. Sezione attività natatorie e di balneazione.

3.2.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori.

Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori sono dimensionati in ragione di almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua.

Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori (solarium) ha una superficie uguale o superiore a due volte l'area delle vasche. Il passaggio dal solarium alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene attraverso i presidi di bonifica.

3.2.2 Spazi perimetrali alla vasca.

La vasca è circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucchiolo di larghezza non inferiore a 1,50 metri e preferibilmente pari a 2 metri, con un pendenza non superiore al 3 per cento verso i sistemi di raccolta delle acque di pulizia, per evitare il ristagno di acqua. I sistemi di raccolta delle acque di pulizia sono collocati preferibilmente verso le pareti perimetrali del locale in cui si trova la vasca.

3.2.3 Vano vasca.

Le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche sono di materiale facilmente lavabile, impermeabile e antimuffa per un'altezza di 2 metri.

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere, in ogni punto, di almeno 3,50 metri.

Nelle ipotesi in cui, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, gli impianti siano tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, può essere inferiore a 3,50 metri, purché non sia inferiore all'altezza richiesta per l'agibilità e siano comunque assicurate, anche attraverso la predisposizione di sistemi per il ricambio dell'aria, le necessarie condizioni igieniche e sanitarie dell'impianto.

3.2.4 Vasca.

La conformazione delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti, consente un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicura una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.

Le pareti della vasca sono rivestite di materiale antisdrucchiolo da usarsi anche per il fondo. Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche sono tali da non costituire pericolo per i bagnanti. I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.

Nelle zone con profondità fino 1,80 metri, la pendenza del fondo non supera il limite dell'8 per cento per le piscine coperte.

Quando la profondità della vasca supera i 60 centimetri sono presenti una o più scalette o gradini incassati, in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, munite di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca è compreso tra cinque e dieci centimetri.

Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità, inoltre sono evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.

Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non sono superiori a otto millimetri. I trampolini e le piattaforme possono essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN e FINA vigenti in materia.

L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e svuotamento, è inviata allo scarico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3.3. Sezione servizi e spogliatoi.

Gli spogliatoi e i servizi igienici hanno altezza minima non inferiore a 2,40 metri con idonea aerazione ed illuminazione, il pavimento è costituito da materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e anti-sdrucchiolanti, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.

Le pareti degli spogliatoi e dei servizi sono di materiale facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa per una altezza di 2 metri.

Nelle piscine è presente almeno una sezione servizi e spogliatoi per disabili con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Gli spogliatoi costituiscono l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione). Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle piscine esistenti, nell'impossibilità strutturale di separare i percorsi, il regolamento interno prevede l'adozione delle modalità organizzative ritenute idonee al fine della separazione dei percorsi.

La sezione servizi e spogliatoi riservata alle persone portatrici di handicap e i relativi percorsi sono segnalati. Il percorso utilizzato dalle persone portatrici di handicap dalla sezione servizi e spogliatoi alla sezione attività natatorie e di balneazione non interferisce con quello a piedi nudi degli altri utenti.

Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli assicurano una superficie minima di 1,6 metri quadri per persona.

Il numero dei posti spogliatoio è uguale o superiore ad 1/9 della superficie in metri quadrati delle vasche servite.

Ai fini del conteggio degli spogliatoi, le cabine degli spogliatoi a rotazione contano come 1,5 posti spogliatoio.



Le cabine degli spogliatoi a rotazione hanno le seguenti caratteristiche:

- 1) sono dotate di due porte sui lati opposti, di cui una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi;
- 2) sono dotate di sedile ribaltabile;
- 3) tra pavimento e parete vi è uno spazio libero di almeno venti centimetri e vi è un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto;
- 4) le porte sono realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si bloccano dall'interno.

In complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre o comunque attività al coperto) gli spogliatoi della piscina sono distinti dagli altri spogliatoi o, in alternativa, sono previsti spogliatoi singoli a rotazione, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito.

Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali, sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli abiti sono collocati in armadietti richiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento di almeno venti centimetri. Nel sistema collettivo gli abiti sono collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori sono sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.

3.3.1. Servizi igienici.

Sono previsti non meno di quattro wc per i primi venticinque posti spogliatoio. I wc aumentano in ragione di uno ogni ulteriori venticinque posti spogliatoio.

I locali wc devono avere porte apribili verso l'esterno ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente con lo spogliatoio.

È prevista almeno una doccia ogni quattro posti spogliatoio, suddivise in eguale misura tra uomini e donne. Nelle piscine scoperte è ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o uguale al 30 per cento del totale delle docce.

Nelle piscine coperte è presente un numero minimo di asciugacapelli pari ai posti doccia, collocati in uno spazio riscaldato, comunicante con la zona docce. Nelle piscine scoperte, è presente un numero minimo di due asciugacapelli in ogni zona spogliatoio.

I lavabi o punti di erogazione di acqua potabile sono presenti in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone liquido o in polvere e sistemi per l'asciugatura delle mani, monouso.

3.4. Spogliatoi e servizi igienici per il personale.

Le caratteristiche dei locali spogliatoio e dei servizi igienici sono regolate dai punti 1.12 e 1.13 dell'allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3.5. Servizi per i giudici di gara.

Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento alle norme CONI.

3.6. Locale di primo soccorso.

Ogni piscina è dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile, dotato di collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo.

Le pareti del locale sono lavabili per un'altezza di 2 metri dal suolo.

Il locale è chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e consente la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può anche essere a servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso.

Il locale dispone di idonei materiali e attrezzature di primo soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza.

È garantita la pulizia e la disinfezione dei locali di primo soccorso.

Il piano di autocontrollo stabilisce che il locale di primo soccorso e le dotazioni proprie siano soggette a controlli periodici, al fine di assicurare il funzionamento delle attrezzature, l'utilizzabilità dei materiali e le necessarie condizioni igieniche del locale.

3.6. Sezione pubblico.

La capienza delle zone destinate al pubblico è proporzionata al numero massimo di frequentatori ammissibili, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

I posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico sono indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche.

Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. I percorsi destinati al pubblico sono diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti.

3.7. Sezione impianti tecnici.

Tutti gli impianti ed i relativi accessori sono facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la funzione.

Per quanto possibile sono adottati sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.

I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua sono strutturalmente e funzionalmente divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi. Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.

Tutti gli impianti tecnologici sono conformi alle normative di settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina, si rinvia alle specifiche norme UNI.

PARTE IV

Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.2., anche ricomprese in complessi del gruppo A.4.

1. Disposizioni comuni per le piscine del gruppo A.2.

1.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).

Il responsabile della piscina può svolgere anche le funzioni di assistente bagnanti e addetto agli impianti tecnologici, ove in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a tali figure professionali.

Fatto salvo quanto specificamente previsto al punto 3.1., la presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) piscina con vasca di superficie inferiore a 120 metri quadrati e di profondità non superiore a 140 centimetri;

b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell'assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;

c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata. Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;


d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina;

e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.

2. Illuminazione nelle piscine dei centri benessere.

Nelle piscine dei centri benessere, salvo che nelle zone destinate a spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione può essere temperata con la specificità di utilizzo, purché sia garantita la sicurezza degli utenti.

3. Disposizioni tecniche per piscine comprese in strutture adibite in via principale all'esercizio di attività ricettive turistiche o agrituristiche.



3.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7).

Per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, la presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria. Gli ospiti devono essere informati della mancanza di sistemi di vigilanza.

3.2 Norme igienico sanitarie, strutturali e organizzative (art. 12).

3.2.1. Condizioni di sicurezza.

L'accesso alla piscina è consentito soltanto negli orari prestabiliti.

3.2.2. Regolamento interno.

Il regolamento contiene almeno i seguenti punti:

- a) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- d) obbligo per gli utenti di passare attraverso i presidi di bonifica, prima di accedere alla sezione attività natatorie e di balneazione;
- e) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- f) orari di accesso in piscina;
- g) divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.

3.2.3. Sezione attività natatoria e balneazione.

3.2.3.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori.

Nella zona solarium è collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti.

3.2.3.2 Spazi perimetrali alla vasca.

Le banchine perimetrali hanno una pendenza verso l'esterno idonea all'allontanamento delle acque, che sono convogliate direttamente nelle acque nere senza possibilità di immissione in vasca.

3.2.3.3 Vano vasca.

L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal pelo libero dell'acqua, è in ogni punto pari almeno a 3,5 metri.

Ove sussistano specifiche esigenze tecniche e risultino comunque garantite le necessari condizioni igienico sanitarie, anche attraverso l'impiego di sistemi per il ricambio dell'ari. L'altezza del vano vasca può essere inferiore a 3,5 metri, purché sia comunque pari almeno all'altezza minima per l'agibilità.

3.2.3.4. Vasca.

La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di fune di recupero.

Sul bordo della vasca sono apposte delle marcature indicanti i valori massimi e minimi della profondità; inoltre sono evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

3.2.4. Sezione attività accessorie.

Ove non sia possibile separare la sezione attività accessorie dalla sezione attività natatorie e di balneazione, gli spazi relativi alle attività accessorie praticabili dai frequentatori sono accessibili solo piedi nudi o con idonee calzature e possiedono caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, confort e sicurezza.

3.2.5. Sezione servizi e spogliatoi.

Nei pressi dell'area balneatoria è disposta una vaschetta lava piedi per l'immersione completa dei piedi, alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e almeno una doccia.

È installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.

È presente un numero adeguato di servizi igienici all'interno della sezione attività natatoria e di balneazione.

La presenza di un numero adeguato di spogliatoi è obbligatoria solo nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina è esteso anche a clienti presenti occasionalmente per fruire del servizio di ristorazione.

3.2.6. Presidi di primo intervento.

I presidi di primo intervento e i materiali di medicazione sono conservati in un contenitore chiuso, in un luogo facilmente accessibile dalla sezione attività natatorie e di balneazione.

Fatta eccezione per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, le prestazioni di primo soccorso sono assicurate durante tutto l'orario di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato.

È garantito un agevole avvicinamento di un'ambulanza e ove necessario sono previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso.

3.2.7. Sezione impianti tecnici.

Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca sono conformi alle previsioni della normativa UNI vigente.

Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi sono facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indica la funzione; sono confinati in appositi locali chiusi, facilmente ventilabili e dotati di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti chimici.

I contenitori di prodotti chimici sono conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il gestore conserva le schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle autorità competenti.

L'approvvigionamento dei materiali di consumo assicura in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.

(Omissis).

09R0903

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della Regione Abruzzo n. 12 del 21 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica al titolo della legge regionale n. 2/2008

1. Il titolo della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 recante «Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina» è sostituito dal seguente «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale».


Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2008 come modificata dalla legge regionale n. 14/2008

1. L'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)

— 1. La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell'ambiente ed agricoltura ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione e in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del proprio Statuto, detta disposizioni finalizzate a garantire nel territorio regionale l'attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall'art. 32 della Costituzione, dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione europea, nonché dall'art. 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del decreto legislativo



22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed al fine di assicurare, altresì, un equo ed appropriato sviluppo del territorio regionale, non sono ammesse le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi, nelle aree di seguito elencate:

a) aree protette naturali e marine individuate ai sensi della normativa vigente;

b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico ai sensi della normativa statale e regionale vigente;

c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e negli altri siti di interesse naturalistico;

d) aree rientranti nelle categorie di pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) e nelle classi di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano Regionale per l'Assetto Idrogeologico;

e) aree sismiche classificate come «zona 1» e «zona 2» individuate dalla Regione ai sensi della normativa statale vigente in materia sismica;

f) aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.), riconosciute ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

3. Le aree del territorio regionale sulle quali è consentito lo svolgimento delle attività, ai sensi della presente legge, e quelle sulle quali è fatto divieto di esercitare dette attività, sono individuate sulla base del piano di settore, approvato secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 6-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2009

CHIODI

09R0980

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2010, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2010).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della Regione Abruzzo n. 1 del 15 gennaio 2010)

(Omissis).

09R0981

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2010, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della Regione Abruzzo n. 1 del 15 gennaio 2010)

(Omissis).

09R0982

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2009, n. 14.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 14 settembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Al numero 1 della lettera d) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche le parole: «Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale».

Art. 2.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Nell'ambito del Dipartimento «Sociale» la denominazione della direzione Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro è sostituita dalla seguente: «Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale».

3. Nella declaratoria delle competenze della direzione regionale «Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «le funzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «di vigilanza e»;

b) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Cura l'integrazione sociosanitaria. Provvede alla concessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie. Cura l'attività sanitaria correlata alle dipendenze ed alla salute mentale. Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione Programmazione sanitaria.».

4. Nell'ambito del Dipartimento «Sociale» nella declaratoria delle competenze della direzione regionale Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R.».



5. Nell'ambito del Dipartimento «Sociale», nella declaratoria delle competenze della direzione regionale Programmazione sanitaria sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «e l'integrazione sociosanitaria» sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: «, ivi compresa l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché alla vigilanza e al controllo sul sistema stesso» sono soppresse;

c) al quarto periodo dopo le parole: «di assistenza» sono aggiunte le seguenti parole: «, per quanto di propria competenza»;

d) il settimo e il nono periodo sono soppresi;

e) l'undicesimo periodo è sostituito dal seguente: «Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale."».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 agosto 2009

Il Vice Presidente: MONTINO

09R0921

REGOLAMENTO REGIONALE 8 settembre 2009, n. 15.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 14 settembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'allegato C del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. All'allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA

DIRIGENTE DEL RUOLO REGIONALE	283
-------------------------------	-----

	CATEGORIE				TOTALE
	A	B	C	D	
PERSONALE NON DIRIGENTE	4	579	925	1625	3133

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 8 settembre 2009

MARRAZZO

09R0922

REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 16.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 5 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17).

(Pubblicato nel S.O. n. 175 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17

1. Al comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 17/2008 le parole: «con un minimo di dodici posti letto» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 17/2008 la parola: «recidences» è sostituita dalla seguente: «residences».



Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2008

1. Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) bagni completi a uso comune delle camere prive di bagno riservato nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione non serviti di w.c., con un minimo di un locale bagno completo comune per piano nonché un numero di bagni completi riservati non inferiore al 40 per cento del totale delle camere;»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «e fredda,» sono inserite le seguenti: «uno specchio e una presa di corrente,»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione, ove presente;».

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2008 è sostituita dalla seguente:

«c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento;».

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2008 dopo le parole: «e fredda,» sono inserite le seguenti: «uno specchio e una presa di corrente,».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 17/2008

1. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«3. L'appartamento è un'unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 17/2008

1. Al comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 17/2008 le parole: «A10» sono sostituite dalle seguenti: «A9».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 17/2008

1. Al comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 17/2008 dopo le parole: «presentazione della domanda» sono inserite le seguenti: «, previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti sul territorio provinciale,».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale n. 17/2008

1. Al comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative dei Paesi dell'Unione europea, attestante la conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;».

b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) copia della certificazione, rilasciata dalla competente pubblica amministrazione, della conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza nonché alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto ovvero, in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) planimetria, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative nei Paesi dell'Unione europea, da allegare alla certificazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l'indicazione della superficie utile, la destinazione d'uso di ogni vano, l'altezza ed il numero dei posti letto;».

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, rilasciata dal comune competente, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 13/2007, previa acquisizione delle certificazioni di cui al comma 1, lettera e-bis), qualora non allegata alla domanda, contiene:».

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 17/2008

1. Il comma 2 dell'art. 11 del r.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla facciata principale è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui all'allegato A 10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la stessa può essere apposta in prossimità dell'entrata.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 13 del regolamento regionale n. 17/2008

1. L'art. 13 del regolamento regionale n. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Disposizioni transitorie) — 1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'art. 8, comma 1;

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;


c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, in tale ultimo caso anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classificazione già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del presente articolo, le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della citata legge regionale 13/2007.».



Art. 9.

Inserimento dell'art. 13-bis

1. Dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Disposizioni transitorie in materia di residences*)
— 1. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore di residences già operanti in virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in virtù di attestazioni di classificazione rilasciate dall'ente provinciale per il turismo ovvero dall'azienda di promozione turistica competente per territorio ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano alla provincia domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 8 e, successivamente, domanda al comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

2. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione della classificazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i residences continuano l'esercizio dell'attività ricettiva.»

Art. 10.

Disposizione transitoria per le strutture ricettive alberghiere

1. L'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale n. 17/2008 e successive modifiche è obbligatorio per l'apertura di nuove strutture ricettive alberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Qualora detti interventi prevedano incrementi dei volumi, i requisiti strutturali di cui al regolamento regionale n. 17/2008 e successive modifiche sono obbligatori unicamente per i nuovi volumi.

3. I requisiti strutturali di cui al regolamento regionale n. 17/2008 e successive modifiche non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti siano stati presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Deroga per le strutture ricettive alberghiere

1. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai requisiti di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche per le strutture ricettive alberghiere da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 settembre 2009

MARRAZZO

(Omissis)

09R0923

REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 17.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18).

(Pubblicato nel S.O. n. 175 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 18/2008, è sostituito dal seguente:

«1. L'equipaggio è un gruppo costituito convenzionalmente da un numero di quattro persone, che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano.»

2. Il comma 8 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 18/2008, è sostituito dal seguente:

«8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.»

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del regolamento regionale n. 18/2008

1. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 18/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Le unità abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale n. 18/2008

1. Alla fine della lettera bb) del comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 18/2008, sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2 punto 2.03, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate.»

2. Il comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 18/2008, è sostituito dal seguente:

«2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) e quello indicato nell'allegato A2, punto 2.04.e, è effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche.»



Art. 4.

Modifica all'art. 12 del regolamento regionale n. 18/2008

1. Al comma 2 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 18/2008, dopo le parole «della domanda,» sono inserite le seguenti: «previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio regionale.».

Art. 5.

Modifica all'art. 13 del regolamento regionale n. 18/2008

1. Al comma 5 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 18/2008, le parole: «comma 1, lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a)».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 15 del regolamento regionale n. 18/2008

1. L'art. 15 del regolamento regionale n. 18/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Disposizioni transitorie*) — 1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in relazione ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'art. 12, comma 1;

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali e strutturali;

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali e strutturali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali e strutturali, secondo quanto disposto dal comma 5.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di centottanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

6. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non ancora classificate, presenta alla provincia competente per territorio domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 1. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede alla attribuzione della classificazione, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

7. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui ai commi 1 e 6 nei termini ivi indicati, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della citata legge regionale n. 13/2007.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 settembre 2009

MARRAZZO

(*Omissis*).

09R0924

REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 18.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16).

(*Pubblicato nel S.O. n. 175 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16

1. Al comma I dell'art. 2 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole da: «Tali strutture» a «di accompagnatore.» sono sostituite dalle seguenti: «Possono essere ospitati anche soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.»;

b) alla lettera d) le parole: «per un periodo non superiore a sessanta giorni» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) oltre all'incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento della superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello;»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «una doccia» sono inserite le seguenti: «, un bidet, uno specchio;»;

c) alla lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole: «di dimensioni non inferiori a 3 metri quadrati;»;

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una seduta-divano e un comodino, o equivalente, con abatjour;»;



e) alla lettera l) le parole: «almeno due volte alla settimana e comunque» sono soppresse;

f) la lettera m) è abrogata;

g) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

«n-bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza.»

2. Al comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole: «una doccia» sono inserite le seguenti: «, un bidet, uno specchio»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour»;

c) alla lettera n) dopo le parole: «ad uso comune» sono aggiunte le seguenti: «solo per chiamate d'emergenza».

3. Al comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour»;

b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, solo nelle case e negli appartamenti per vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria»;

c) il numero 1) della lettera d) è sostituito dal seguente:

«1) servizio di ricevimento e recapito ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili»;

d) dopo il numero 2) della lettera d) è aggiunto il seguente:

«2-bis) presenza di cassetta di primo soccorso ed estintore»;

e) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza.»

4. Al comma 4 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) oltre all'incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento della superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio, un cestino portarifiuti, una lampada o applique da tavolo e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni sei posti letto o frazione, nonché un vano wc e un vano doccia ogni sei posti letto o frazione, con un minimo di un servizio ogni piano»;

d) alla lettera i) dopo le parole: «ad uso comune» sono inserite le seguenti: «solo per chiamate d'emergenza».

5. Al comma 5 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio, un cestino portarifiuti, una lampada o applique da tavolo e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour»;

b) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

«g-bis) un punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza»;

g-ter) un vano accessorio, individuabile anche nel vano cucina, da destinare all'uso comune degli ospiti.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 16/2008

1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 16/2008 dopo le parole: «domanda provvede» sono inserite le seguenti: «, previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio provinciale.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 16/2008

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«g) pareri e/o nullaosta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, prevenzione incendi ed accessibilità dei luoghi ovvero, in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni».

2. L'alea del comma 3 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 16/2008 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 13/2007, previa acquisizione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera g), qualora non allegate alla domanda, contiene:».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 10 del regolamento regionale n. 16/2008

1. L'art. 10 del regolamento regionale n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Disposizioni transitorie) — 1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'art. 6, comma 1;

b) la conferma della classificazione posseduta mediante auto-certificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali, secondo quanto disposto dal comma 5.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di novanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.



6. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della citata legge regionale n. 13/2007.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 11 del r.r. 16/2008 le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

Art. 7.

Disposizione transitoria per le strutture ricettive extralberghiere

1. L'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale n. 16/2008 e successive modifiche è obbligatorio per l'apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Qualora detti interventi prevedano incrementi dei volumi, i requisiti strutturali di cui al regolamento regionale n. 16/2008 e successive modifiche sono obbligatori unicamente per i nuovi volumi.

2. I requisiti strutturali di cui al regolamento regionale n. 16/2008 e successive modifiche non si applicano alle strutture ricettive extralberghiere già esistenti nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti siano stati presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Deroga per le strutture ricettive extralberghiere

1. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai requisiti di cui al regolamento regionale n. 16/2008 e successive modifiche per le strutture ricettive extralberghiere da insediarsi o già insediate in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 settembre 2009

MARRAZZO

(Omissis).

09R0925

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2009, n. 19.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel S.O. n. 176 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. Il numero 2-bis) della lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è soppresso.

2. Dopo il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«1-bis) Direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza"»;

3. Al numero 5-bis) della lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni la denominazione della Direzione regionale «Energia e Rifiuti» è sostituita dalla seguente: «Energia, rifiuti, porti e aeroporti».

Art. 2.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

1. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Istituzionale è soppressa la Direzione regionale «Protezione civile - Attività della Presidenza» e la relativa declaratoria di funzioni.

2. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio, dopo la Direzione regionale «Ambiente e cooperazione tra i popoli», è inserita la seguente con le relative competenze:

«Direzione regionale Protezione civile - Attività della Presidenza».


Provvede alle attività di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile.

Gestisce la Sala operativa regionale della protezione civile. Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso. Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale della protezione civile e il coordinamento dei centri operanti nel Sistema integrato di protezione civile regionale. Gestisce e coordina le attività inerenti gli eventi calamitosi, gli stati di calamità e gli stati di emergenza.

Provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi. Predisporre piani e programmi di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi.

Cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture, con le amministrazioni locali, con i Vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri enti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio. Provvede a favorire lo sviluppo delle attività di protezione civile delle amministrazioni operanti sul territorio regionale. Provvede all'acquisizione di tutti i materiali necessari per la gestione delle attività di protezione civile.

Assicura il corretto funzionamento della rete di rilevamento e trasmissione dei dati idrometeorologici e mareografici compartimentali per finalità connesse alle attività di protezione civile; implementa modelli



numerici di simulazione per la valutazione e l'annuncio delle piene, con eventuale individuazione di soglie di rischio mediante studio e simulazione di eventi estremi.

Gestisce le attività istituzionali della Presidenza e quelle relative alle relazioni comunitarie e internazionali, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del segretariato generale.

Assicura, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del segretariato generale «Comunicazione», le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione di massa, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione, nonché il cerimoniale e l'assistenza alle attività di rappresentanza istituzionale, in accordo con la struttura di diretta collaborazione «Grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente» istituita nell'ambito del suddetto segretariato.

Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura «Segreteria della Giunta».

Cura rapporti con le altre Regioni e con lo Stato; assicura l'assistenza tecnica agli organi di direzione politica nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella Conferenza Stato-Regioni e in quella Unificata, curando l'istruttoria degli atti in raccordo con le direzioni regionali interessate.

Assicura, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11-bis, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l'attività di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale.

3. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Infrastrutture» le parole: «e sulle strutture portuali e marittime» sono soppresse.

4. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio la denominazione della Direzione regionale «Energia e rifiuti» è sostituita dalla seguente: «Energia, rifiuti, porti e aeroporti».

5. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Energia, rifiuti, porti e aeroporti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Promuove e coordina gli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali».

6. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Economico e occupazionale nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Attività produttive» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Cura la patrimonializzazione delle imprese».

7. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Economico e occupazionale nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Cura la internazionalizzazione delle imprese».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 30 settembre 2009

MARRAZZO

09R0926

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2009, n. 20.

Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali.

(Pubblicata nel S.O. n. 176 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta norme attuative ed integrative dell'art. 1, comma 45, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente e per l'applicazione delle relative sanzioni, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai produttori che detengono superfici vitate complessivamente inferiori a 0,1 ettari, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli siano destinati esclusivamente al consumo familiare dei produttori stessi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) fascicolo aziendale, il contenitore cartaceo ed elettronico ri-pilogativo dei dati aziendali, previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e dall'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

b) superficie vitata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate), la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e, in particolare:

1) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

2) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) au-



mentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

3) superficie vitata di filari singoli, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) estirpazione, l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice;

d) diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

e) vendemmia verde, la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Art. 3.

Estirpazione delle superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998

1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) ad estirpare, a loro spese, le suddette superfici.

2. I produttori di cui al comma 1 comunicano alla struttura decentrata dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura territorialmente competente, di seguito denominata struttura decentrata, l'avvenuta estirpazione entro quindici giorni dalla stessa, indicando la data di conclusione delle operazioni di estirpazione. Qualora l'estirpazione sia stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i produttori di cui al comma 1 provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La struttura decentrata effettua, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.

Art. 4.

Regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998

1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano dette superfici illegali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 88/2009, entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una somma pari a 6.000 euro per ettaro.

2. I produttori che non provvedono alla regolarizzazione ai sensi del comma 1, sono obbligati ad estirpare, a loro spese, entro il 30 giugno 2010, le superfici impiantate illegalmente e a dare comunicazione dell'avvenuta estirpazione alla struttura decentrata entro cinque giorni dalla stessa.

3. La struttura decentrata effettua, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.

Art. 5.

Procedura per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998

1. Ai fini della regolarizzazione di cui all'art. 4, comma 1, i produttori presentano alla struttura decentrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, disponibile anche sul sito internet della Regione.

2. La domanda, sottoscritta dal produttore richiedente o, in caso di società, dal legale rappresentante della stessa, contiene, in particolare, la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche relativa a:

a) il titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare;

b) la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

c) la presentazione della dichiarazione di raccolta o di produzione di uve ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

d) il mancato percepimento del premio all'estirpazione nella campagna 2008/2009 per le superfici vitate da regolarizzare.

3. Il produttore interessato dichiara, altresì, di:

a) essere a conoscenza della normativa vigente in materia di regolarizzazione dei vigneti illegali impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, ivi compreso l'obbligo, in caso di mancata regolarizzazione, di estirpazione ovvero il pagamento della prescritta sanzione, in caso di mancato adempimento al suddetto obbligo;

b) autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata.

4. Alla domanda sono allegate:

a) una copia del titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare;

b) l'atto di assenso del proprietario delle superfici vitate da regolarizzare, qualora diverso dal produttore richiedente;

c) la planimetria catastale redatta in scala 1:2000, con l'individuazione delle superfici vitate da regolarizzare;

d) la documentazione, qualora esistente, comprovante la realizzazione, nel periodo intercorrente tra 1° aprile 1987 e 31 agosto 1998, delle superfici vitate illegali oggetto della domanda;

e) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società.

5. La struttura decentrata verifica la correttezza e la completezza dei dati dichiarati in domanda, nonché della documentazione allegata. Qualora la domanda risulti non corretta o incompleta, la struttura decentrata lo comunica al produttore richiedente e fissa un termine per l'integrazione della stessa.

6. La struttura decentrata verifica, altresì, l'effettiva estensione della superficie vitata oggetto di regolarizzazione, anche mediante il confronto con le informazioni già in suo possesso ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000.

7. La struttura decentrata comunica al produttore richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'esito delle verifiche di cui ai commi 5 e 6, la somma da pagare e le relative modalità di pagamento. A seguito della comunicazione, il produttore richiedente procede alla regolarizzazione entro i termini e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1.

8. La Regione pubblica sul *Bollettino ufficiale* e sul proprio sito internet l'elenco delle domande presentate e l'esito della procedura di regolarizzazione effettuata ai sensi del presente articolo, specificando, in caso di esito positivo, le superfici vitate regolarizzate e la relativa somma versata.

Art. 6.

Sanzioni in caso di mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione

1. I produttori che, entro il 31 dicembre 2008, non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione di cui all'art. 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 12.000 euro per ettaro, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 88/2009. La sanzione è applicata ogni 12 mesi e decorre a partire:

a) dal 1° gennaio 2009, per i vigneti illegali già esistenti alla data del 3 luglio 2008;



b) dalla data della loro realizzazione, per i vigneti illegali realizzati successivamente al 3 luglio 2008.

2. I produttori che non osservano l'obbligo di estirpazione di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 88/2009, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 12.000 euro per ettaro. La sanzione, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 88/2009, è applicata a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

Art. 7.

Destinazione delle uve prodotte nei vigneti impiantati illegalmente

1. In attesa dell'adempimento degli obblighi di estirpazione di cui all'art. 3 e all'art. 4, comma 2, nonché dell'obbligo di regolarizzazione di cui all'art. 4, comma 1, le uve ed i prodotti delle uve derivanti da vigneti impiantati illegalmente possono essere destinati, ai sensi dell'art. 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti dalla distillazione non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico voluminico effettivo pari o inferiore a 80% vol;

b) alla vendemmia verde a spese del produttore in conformità alle condizioni di attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;

c) al consumo familiare, solo in caso di vigneti la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori comunicano alla struttura decentrata a quale destinazione, tra quelle di cui al comma 1, intendono impiegare le uve ed i relativi prodotti.

3. In caso di destinazione ai fini della distillazione di cui al comma 1, lettera a), i produttori presentano alla struttura decentrata il relativo contratto di distillazione entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui l'uva è stata prodotta.

4. In caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), i produttori sono tenuti ad effettuarla entro il 30 giugno dello stesso anno ed a comunicare l'avvenuta vendemmia entro tre giorni dal completamento della stessa.

5. La struttura decentrata effettua controlli sulla corretta esecuzione della vendemmia verde entro il 31 luglio dello stesso anno.

Art. 8.

Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione

1. I produttori detentori di superfici vitate superiori a 0,1 ettari sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, commi 8 e 9, della legge n. 88/2009 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ettaro o frazione di ettaro di superficie illegale, qualora:

a) entro il termine di cui all'art. 7, comma 3, non presentino il contratto di distillazione o i contratti presentati non coprano l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001;

b) entro il termine di cui all'art. 7, comma 2, non comunichino alla struttura decentrata l'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero non eseguono in maniera soddisfacente la vendemmia stessa.

2. La sanzione di cui al comma 1 decorre a partire dal:

a) 1° settembre dell'anno successivo a quello in cui le uve sono state prodotte, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;

b) 1° settembre del medesimo anno in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), per le sanzioni previste dal presente articolo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. I produttori che non hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo) e successive modifiche.

2. Le superfici vitate regolarizzate iscritte allo schedario viticolo regionale, possono accedere alle misure ed ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, essere denunciate per l'iscrizione agli elenchi dei vini a DO/IG, ed utilizzate ai fini della richiesta di eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 30 settembre 2009

MARRAZZO

(Omissis).

09R0927

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2009, n. 21.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel S.O. n. 176 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 150 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'art. 150 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 150. (*Individuazione del Datore di lavoro delle strutture della Giunta regionale*) — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di seguito denominato decreto legislativo, il Datore di lavoro è individuato, di diritto, relativamente alle strutture della Giunta regionale, nel direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale", in quanto responsabile dell'organizzazione delle strutture stesse con i relativi poteri di gestione, decisionali e di spesa.



2. Nei casi di assenza o impedimento del datore di lavoro, le relative funzioni sono svolte dal dirigente al quale sono affidate le funzioni vicarie di direttore della direzione regionale di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Datore di lavoro si avvale di un'apposita area, nell'ambito della quale operano il servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile, nonché il medico competente ed eventuali consulenti ai sensi dell'art. 153.

4. Le funzioni del Datore di lavoro sono delegabili alle condizioni e nei limiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo.

5. I dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale ed i lavoratori che operano presso le strutture stesse ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono tenuti a dare immediata attuazione alle direttive impartite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno nell'ambito della propria attività e delle risorse in dotazione.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il datore si avvale di risorse appositamente stanziare nel bilancio di previsione della Regione.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 151 del regolamento regionale n. 1/2002

1. L'art. 151 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 151. (*Individuazione delle figure previste dal decreto legislativo*) — 1. Il “dirigente” di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo è individuato nei direttori delle direzioni regionali della Giunta regionale, nonché nel direttore delle agenzie regionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1.

2. Il “preposto” di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo è individuato nei dirigenti delle altre strutture della Giunta regionale e delle agenzie regionali di cui alla legge regionale n. 1/2008.

3. Nelle sedi periferiche sprovviste di dirigenti, le funzioni del “preposto” sono affidate, con atto formale di organizzazione del direttore della direzione regionale di riferimento, al personale non dirigenziale apicale. L'affidamento di tali funzioni non dà diritto al riconoscimento della qualifica immediatamente superiore o dirigenziale.

4. I dirigenti e i preposti di cui ai commi precedenti sono coordinati e diretti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal Datore di lavoro e ad esso rispondono in caso di inosservanza delle direttive impartite.

5. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti e dei preposti, ovvero di vacanza della struttura, le funzioni degli stessi sono affidate al soggetto che svolge, anche di fatto, le relative funzioni vicarie.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 152 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. L'art. 152 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 152. (*Decentramento delle funzioni*) — 1. Le funzioni relative agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo sono così decentrate:

a) i direttori regionali e i direttori delle agenzie regionali provvedono agli adempimenti di cui alle lettere b), c), e), f), i), m), p), r) u) e bb), avvalendosi, relativamente a quelli di cui alla lettera r), dei responsabili delle strutture preposte alla gestione delle risorse umane, i quali provvedono a darne immediata comunicazione al Datore di lavoro per le finalità di cui agli artt. 18, comma 2, lettera d), e 53, comma 6, del decreto legislativo;

b) il direttore della direzione regionale “Demanio, patrimonio e provveditorato”, oltre a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, provvede agli adempimenti di cui alla lettera d).

2. Il direttore della direzione regionale “Demanio, patrimonio e provveditorato” provvede, con proprie risorse, agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici sedi di lavoro della Regione e delle Agenzie, compresi quelli di cui all'art. 18, comma 3, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari e delle attrezzature in essi contenute.

3. Gli obblighi di cui all'art. 26 del decreto legislativo sono attribuiti ai direttori committenti, i quali, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo, trasmettono al Datore di lavoro il relativo documento, conforme al modello contenuto nell'allegato FF al presente regolamento.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono esercitate in coordinamento con il Datore di lavoro, al quale sono attribuite tutte le altre funzioni previste dal decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 150, comma 4, del presente regolamento.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 153 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. L'art. 153 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 153. (*Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e consulenti*) — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 6, del decreto legislativo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo e dalle disposizioni normative ad esso collegate.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Datore di lavoro può avvalersi di esperti esterni all'amministrazione regionale in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione, in conformità alla normativa vigente in materia.».

Art. 5.

Modifica all'art. 154 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 154 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, la Regione Lazio è classificata ente di gruppo B.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 155 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. L'art. 155 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 155. (*Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*) — 1. Fatto salvo quanto contenuto nel decreto legislativo e nei contratti collettivi di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza costituiscono punto di riferimento per le organizzazioni sindacali nei rapporti con il Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


2. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza sono designati dalle rappresentanze sindacali aziendali, le quali provvedono a trasmettere le designazioni stesse al Datore di lavoro nel più breve tempo possibile, ai fini della formazione dei soggetti designati.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 156 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. L'art. 156 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 156. (*Informazione e formazione dei lavoratori*) — 1. Il Datore di lavoro provvede alle attività di cui alla lettera l) dell'art. 18 del decreto legislativo avvalendosi della struttura preposta alla formazione del personale dipendente.



2. Il Datore di lavoro provvede alla formazione degli incaricati della gestione dell'emergenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza direttamente, attraverso l'area di cui all'art. 150, comma 3, del presente regolamento.»

Art. 8.

Inserimento dell'allegato FF

1. Dopo l'allegato EE del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche è inserito l'allegato FF, contenente il modello allegato al presente regolamento.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Gli artt. 149, 157, 158, 159 del regolamento regionale n. 1/2002 sono abrogati.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 30 settembre 2009

MARRAZZO

09R0928

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 47.

Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 4 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 14-bis della legge regionale 1º giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 14-bis (*Convenzioni per l'affidamento di beni e servizi*).

— 1. La Regione Liguria e gli Enti del Settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) possono riservare annualmente alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), una quota dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 381/1991. Le modalità di affidamento e le relative quote percentuali sono definite annualmente con legge collegata alla finanziaria regionale.

2. La Regione può promuovere e sostenere gli Enti locali e gli altri enti pubblici infra-regionali, compresi quelli economici, che riservano quote dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 381/1991.»

Art. 2.

Modifica dell'articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«d) concessioni ad enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitale a partecipazione pubblica, di contributi o finanziamenti agevolati finalizzati a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della l. 381/1991;».

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/1993, è inserita la seguente:

«d-bis) contributi a favore di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991 che assumono soggetti deboli o a rischio di emarginazione sociale segnalati dai Distretti socio-sanitari, anche al di fuori delle categorie indicate nell'articolo 4 della legge stessa.».

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della l. r. 23/1993, è sostituita dalla seguente:

«c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari in ogni loro forma o per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali;».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitale a partecipazione pubblica, che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). I contributi ed i finanziamenti agevolati non possono superare la misura del venti per cento del corrispettivo previsto da tali convenzioni e sono determinati proporzionalmente al numero degli insediamenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati in virtù delle convenzioni stesse. Tali convenzioni devono avere durata pluriennale e prevedere la verifica ed il monitoraggio sugli inserimenti lavorativi effettuati.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 23/1993, è inserito il seguente:


«4-bis. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d-bis), le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) per nuove assunzioni dei soggetti indicati all'articolo 15, comma 2, lettera d-bis).».

3. Al comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 23/1993, la parola «trienali» è sostituita dalla seguente: «pluriennali».

Art. 4.

Modifica dell'articolo 17 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni le parole «consorzi fidi per la cooperazione, ove essi esistano,» sono sostituite dalle seguenti: «F.I.L.S.E. S.p.A.».



Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 18 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 (*Fondi a sostegno della cooperazione sociale*). —

1. La Giunta regionale può istituire fondi di rotazione, la cui gestione è affidata a F.I.L.S.E. S.p.A., a favore delle cooperative sociali e loro consorzi al fine di sostenere:

- a) gli interventi di cui all'articolo 16, comma 8;
- b) i finanziamenti a breve termine volti allo smobilizzo dei crediti diretti ed indiretti verso la Pubblica Amministrazione;
- c) gli interventi per il consolidamento della struttura finanziaria e la capitalizzazione.

2. La Giunta regionale può istituire fondi per finanziare le iniziative previste dall'articolo 15.»

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 19 bis della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 19-bis (*De minimis*). — 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi nell'ambito del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.»

Art. 7.

Modifica dell'articolo 20 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) l'Assessore delegato competente, che la presiede;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/1993, è abrogata.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/1993 è sostituita dalla seguente:

«c) il Dirigente della struttura regionale competente;».

4. Le lettere h), i), l) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/1993 sono abrogate.

5. Il comma 1-bis dell'articolo 20 della l.r. 23/1993 è abrogato.

Art. 8.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «Ufficio scolastico regionale» sono inserite le seguenti: «e, nei percorsi di Inclusione sociale, in accordo con gli Istituti preposti al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale».

Art. 9.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale) e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «può anche essere alimentato» sono sostituite dalle seguenti: «è alimentato».

Art. 10.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle sedi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 5 è consentita l'apertura e l'esercizio di un punto di somministrazione di alimenti e bevande secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 5 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-ter. L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali autonome. A tal fine l'istanza di iscrizione è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali.

3-quater. Le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti prescritti sono iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previo parere positivo dell'Osservatorio, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende acquisito.

3-quinquies. Le associazioni di promozione sociale costituite da meno di un anno non sono tenute ad allegare all'istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell'attività svolta.».

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 30/2004 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 8 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004 le parole «in forma aggiornata» sono sostituite dalle parole «attraverso l'utilizzo di un apposito fondo».

Art. 13.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

«3-ter. L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato a carattere regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali autonome. A tal fine l'istanza di iscrizione disciplinata al comma 1 è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali.

3-quater. Le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti sono iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo parere positivo dell'Osservatorio, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende acquisito.

3-quinquies. Le associazioni di volontariato costituite da meno di un anno non sono tenute ad allegare all'istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell'attività svolta.».

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 15/1992 le parole «di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni».



Art. 14.

Modifica dell'articolo 10 della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale, in via sperimentale, può riconoscere alle associazioni di protezione civile e antincendio boschivo iscritte al Registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), costituite da non meno di 18 mesi, contributi finalizzati per spese di gestione, debitamente documentate, sostenute nell'esercizio dell'attività soprattutto se riferite alle emergenze.»

Art. 15.

Inserimento del comma 4-quinquies dell'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 21 della l.r. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

«4-quinquies. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stabilire indirizzi e criteri uniformi in materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.»

Art. 16.

Modifica dell'articolo 56 della l.r. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 6 dell'articolo 56 della l.r. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati ad opere sociali devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità sociali per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta.»

Art. 17.

Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 50 della l.r. 6/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta.»

Art. 18.

Modifica dell'articolo 2 del regolamento regionale 14 maggio 1993, n. 1 (Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato) e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) l'Assessore competente, che lo presiede;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è abrogata.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è sostituita dalla seguente:

«c) il Dirigente della struttura regionale competente;».

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è sostituita dalla seguente:

«e) due esperti in materie giuridico-economiche, indicati dal Forum regionale del Terzo Settore;».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è abrogato.

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 (Funzionamento dell'Osservatorio). — 1. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente e le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e delle riunioni viene redatto apposito verbale.»

Art. 20.

Abrogazione dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 8 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 21.

Modifica dell'articolo 12 del regolamento regionale 1/1993

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 del regolamento regionale 1/1993, è aggiunto il seguente periodo: «L'iscrizione ad un settore non pregiudica che l'associazione possa anche svolgere attività identificabili in altri settori.»

Art. 22.


Modifica dell'articolo 5 del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 (Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del regolamento regionale 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «della maggioranza dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «di tre componenti».

Art. 23.

Modifica all'articolo 30 della l.r. 6/2009

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 30 della l.r. 6/2009 prima della parola «sviluppare» sono inserite le seguenti: «attivare e» e sono soppresse le seguenti: «previsto dall'articolo 48 della l.r. 12/2006.»



Art. 24.

Norme transitorie

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla revisione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine si procede alla cancellazione delle articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale che facciano richiesta di essere ricomprese nell'iscrizione della rispettiva associazione di promozione sociale a carattere regionale.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla revisione del Registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine si procede alla cancellazione delle articolazioni territoriali delle associazioni di volontariato a carattere regionale che facciano richiesta di essere ricomprese nell'iscrizione della rispettiva associazione di volontariato a carattere regionale.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) dell'articolo 2, si provvede, ai sensi della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 10.105 «Azioni a favore di Associazioni ed enti operanti in campo sociale»;

b) dell'articolo 13, si provvede, ai sensi della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 10.105 «Azioni a favore di Associazioni ed enti operanti in campo sociale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 novembre 2009

BURLANDO

10R1035

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 48.

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 19 del 4 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione intende valorizzare la persona anziana, ultra sessantenne, affinché possa continuare a realizzare, per tutto l'arco della vita, un progetto gratificante, socialmente dignitoso, dotato di senso per sé e per la comunità di appartenenza.

2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.

3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale

Art. 2.

Programmazione ed interventi

1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con la normativa regionale di settore, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.

2. La Giunta regionale emana indirizzi affinché, attraverso gli atti programmatici previsti dalle leggi di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

3. La programmazione degli interventi è inserita all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di durata triennale, di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

Art. 3.

Formazione permanente

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità ed in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione;

c) valorizza e sostiene le attività delle Università Popolari a favore della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;

d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche, tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.

2. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità ed, in particolare, mira a sostenere percorsi formativi che siano finalizzati a:

a) progettare un invecchiamento attivo per i soggetti prossimi alla pensione e per gli anziani ancora giovani, ma già in pensione, con una particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;

b) ridurre il digital divide e conoscere i servizi della rete informatica;

c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, in particolare sociali, economici, storici ed artistici.



Art. 4.

Completamento dell'attività lavorativa

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati:

a) al trattamento in servizio, garantendo nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana;

b) a sostenere la fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro;

c) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;

d) alla sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.

Art. 5.

Prevenzione e benessere

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica. A tal fine, la Regione può promuovere e sostenere protocolli operativi tra associazioni di volontariato e di promozione sociale e le Aziende sanitarie locali.

2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo sostiene la diffusione sul territorio di spazi e luoghi di incontro, socializzazione, espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale.

Art. 6.

Cultura e turismo sociale

1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Liguria, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani per promuovere la cultura e le tradizioni liguri all'esterno della Regione stessa.

2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità ligure, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

Art. 7.

Impegno civile

1. La Regione incentiva la partecipazione degli anziani alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile degli anziani costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità e al contempo finalizzati alla diffusione di una nuova cultura della vecchiaia.

3. I progetti di volontariato civile specifici per gli anziani possono essere promossi dagli Enti locali e realizzati da Enti del Terzo Settore, devono essere finalizzati al bene della comunità e possono essere inseriti nella programmazione sociale territoriale.

4. Agli anziani che operano nei progetti sociali di volontariato civile può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli Enti locali promotori dei progetti.

5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e privati tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

Art. 8.

Nuove tecnologie

1. Per consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, la Regione:

a) sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici, piattaforme tecnologiche;

b) promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli Enti locali o con soggetti pubblici e privati tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo dei servizi stessi.

Art. 9.

Partnership

1. La Giunta regionale, al fine di stimolare la responsabilità sociale delle imprese private e di creare valore aggiunto mediante l'apporto di risorse ulteriori a quelle stanziati dalla Regione per le finalità di cui alla presente legge, promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio nelle seguenti Aree: Area X «Persona, Famiglia, Associazioni»;

alla U.P.B. 10.101 «Fondo per le politiche sociali»;

alla U.P.B. 10.201 «Fondo per le politiche sociali»;

Area XVIII «Gestionale»;

alla U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo policentrico».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 novembre 2009

BURLANDO

10R1036



LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 49.

Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 19 del 4 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1° aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno validità per ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell'impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;

b) edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione;

c) edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la pubblica o privata incolumità o effetti di dequalificazione del contesto nel quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi degli articoli 6 e 7:

- 1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;
- 2) localizzazione;
- 3) funzione;
- 4) tipologia;
- 5) dimensione;
- 6) stato di degrado;

d) edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e sociosanitaria individuate nell'articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive di cui all'articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni;

e) centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque denominati come «centro storico» dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei classificati «Nuclei isolati in regime normativo di conservazione» (NI-CE) e «Nuclei isolati in regime normativo di mantenimento» (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP);

f) volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, sulla base della dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa precedente, misurato in metri cubi.

Art. 3.

Ampliamento di edifici esistenti

1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all'articolo 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica, statica e/o energetica dell'edificio interessato, nei limiti di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, è consentito un incremento di 60 metri cubi;

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, fermo restando il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 4.

4. L'ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è ammesso anche per edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.


5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell'unità immobiliare interessata, le unità immobiliari non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati.

Art. 4.

Incentivazioni e premialità per l'applicazione dell'articolo 3

1. Le percentuali di ampliamento di cui all'articolo 3 possono essere incrementate:

a) di un'ulteriore 10 per cento qualora l'intero organismo edilizio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 nonché dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici indicati nell'articolo 3;



b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20 per cento e delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo della Denuncia inizio attività (DIA);

c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Art. 5.

Esclusioni e specificazioni dell'applicazione degli articoli 3 e 4

1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici od unità immobiliari:

a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso;

b) condonati con tipologia di abuso 1 «Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino;

d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;

e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale;

f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti;

g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra.

2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi:

a) strutture urbane qualificate (SU);

b) conservazione (CE);

c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d'aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.

3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g), si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani, salva la facoltà di ogni ente parco di assumere specifica deliberazione per rendere applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui all'articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale.

Art. 6.

Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale

1. A fini di diminuzione dell'esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetica del patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009.

2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può essere assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico, di cui al comma 1, se interrati.

3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, può approvare, mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Il progetto deve altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l'approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.

Art. 7.

Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa da quella residenziale

1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i Comuni possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino.


Art. 8.

Titoli edilizi

1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. La DIA per la realizzazione degli interventi di ampliamento sopra indicati può essere presentata decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di permesso di costruire.

3. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente legislazione in materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse normative di settore che prescrivano l'obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici.



4. La presentazione della DIA, o la richiesta di permesso di costruire, deve avvenire entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Articolo 67 (Superficie agibile e superficie accessoria). — 1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisorii fra unità immobiliari o interni ad esse.

2. Non sono da ricomprensione nella SA:

a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive;

b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologica diversa da quella condominiale;

d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità aventi altezza all'intradosso del colmo non superiore a metri 2,10;

e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all'articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;

f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.

3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprensione nella SA sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della SA per edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:

a) i porticati, le tettoie, i poggiosi, i terrazzi e le logge, se ad uso privato;

b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all'intradosso del colmo superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilità;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità non riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c);

d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate ai sensi dell'articolo 19.

4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio:

a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;

b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisorii fra unità immobiliari finalizzato all'isolamento acustico.

5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.».

2. Al comma 1, dell'articolo 88, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 novembre 2009

BURLANDO

10R1037

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 25.

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza del consiglio regionale e del suo presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo statuto.

Art. 2.


Ambito di applicazione

1. Le seguenti disposizioni si applicano:

a) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;

b) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;

c) alle nomine e designazioni di rappresentanti del consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo statuto e dalla legge, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera p), dello statuto.



2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).

3. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, così come previsto dall'art. 28, comma 1, lettera h), dello statuto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 130 del regolamento generale del Consiglio.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E REQUISITI PROFESSIONALI

Capo I

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 3.

Presentazione delle candidature

1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del consiglio sono presentate al presidente del consiglio regionale e possono essere proposte dalla giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

2. Le candidature sprovviste delle proposte di cui al comma 1 sono inammissibili.

3. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

4. Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la candidatura stessa, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione ad ogni specifico incarico.

5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

a) i dati anagrafici completi e la residenza;

b) il titolo di studio;

c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;

d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;

f) la dichiarazione specifica relativa alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;

g) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 sia incompleta, gli uffici ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina.

7. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 5.

8. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature, è facoltà dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvedere a formularle, allegando la documentazione di cui al comma 5, ovvero riaprire i termini per la presentazione.

Art. 4.

Forme di pubblicità

1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione, pubblica un bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito Internet del consiglio con il quale viene comunicata la necessità, da parte del consiglio regionale, di procedere alla nomina o designazione di che trattasi ed invita gli interessati a far presentare la propria candidatura dai soggetti individuati al comma 1 dell'art. 3.

2. In caso di scadenze ravvicinate ed ai fini dello snellimento della procedura e di economia del procedimento, i bandi possono cumulativamente riguardare più nomine o designazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito Internet del consiglio un avviso indicativo delle scadenze degli organismi le cui nomine e designazioni sono di competenza del Consiglio regionale.

Capo II

REQUISITI PROFESSIONALI E COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE

Art. 5.

Requisiti professionali

1. Per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, è richiesta, oltre al possesso di titolo di studio adeguato, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i rappresentanti del consiglio regionale, da nominare o designare ai sensi del presente titolo, che non rivestono la carica di consigliere regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) esperienza almeno triennale di tipo professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'assenza obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno.

3. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza direttiva di cui alla lettera b) del comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 e dell'art. 6, non si applicano alle candidature di consiglieri regionali.


Art. 6.

Comitato tecnico di valutazione

1. All'inizio della legislatura è costituito un comitato tecnico di valutazione, composto da tre membri, per la valutazione dei titoli concernenti le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.

2. Il comitato tecnico di valutazione esprime parere motivato sulle candidature presentate ai sensi dell'art. 3, limitatamente al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, entro i trenta giorni anteriori alla scadenza dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti.



4. Ai fini della scelta dei componenti del comitato, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla propria elezione provvede alla formazione di un elenco, da comunicarsi ai consiglieri regionali, di dieci cittadini scelti tra esperti nelle discipline giuridiche, economiche o tecniche, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nell'esercizio di attività di livello scientifico-universitario, ovvero di amministratore o dirigente di imprese o enti pubblici e privati di rilevanza nazionale o internazionale, ovvero nell'esercizio delle professioni liberali. L'elenco deve comprendere la presenza paritaria di entrambi i generi.

5. Il presidente del Consiglio regionale provvede al sorteggio dei componenti del comitato nella prima seduta del consiglio regionale successiva alla formazione dell'elenco. Le modalità del sorteggio devono garantire la presenza nel comitato di entrambi i generi.

6. Il comitato viene convocato, per l'insediamento, dal presidente del consiglio regionale. Per le sedute successive alla prima il comitato è convocato, in ragione delle necessità operative, dal segretario generale o da un funzionario da questi delegato, ed è presieduto dal componente più anziano di età.

7. Nell'elenco di cui al comma 4 non possono essere inclusi coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei due anni precedenti a quello in cui avviene la formazione dell'elenco, incarichi di vertice nei partiti o in movimenti politici a livello provinciale, regionale e nazionale, nonché coloro i quali nello stesso periodo hanno ricoperto cariche elettive, anche di secondo grado, o che hanno fatto parte di organismi la cui nomina è regolata dalla presente legge. Non possono parimenti far parte del comitato, da cui decadono automaticamente, coloro che assumano cariche elettive o di amministratore negli enti locali.

8. I membri che hanno già fatto parte del comitato non possono essere designati né nominati nei comitati successivi.

9. Il comitato è rinnovato all'inizio di ogni legislatura; rimane in carica fino alla costituzione del nuovo comitato e comunque non oltre novanta giorni dall'elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

10. In caso di dimissioni o di altre cause che ne impediscano il funzionamento il comitato viene integrato o rinnovato con le stesse modalità che ne regolano la nomina utilizzando lo stesso elenco di cui al comma 4.

11. Ai componenti del comitato spetta una indennità di presenza dell'importo di euro centodieci a seduta, per non più di una seduta al giorno.

12. Ai componenti del comitato che non risiedono nel capoluogo della regione, per la partecipazione alle sedute spetta il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio o dell'indennità chilometrica, nelle misure stabilite per i dipendenti regionali e per una distanza non eccedente i limiti territoriali della Regione.

TITOLO III

CAUSE DI ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITÀ

CONFLITTO D'INTERESSI - CUMULO DI INCARICHI

Art. 7.

Cause di esclusione

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) ricadono nelle previsioni dell'art. 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di inleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i Capi di gabinetto dei Ministri;

2) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;

3) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il loro comando;

4) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, del c.p.p.

Art. 8.

Incompatibilità

1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i giudici costituzionali;

b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;

c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;

d) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;

e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

f) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti di provincia della Lombardia, i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

g) i componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 54 dello statuto;

h) i componenti della commissione garante dello statuto di cui all'art. 59 dello statuto e il difensore regionale di cui all'art. 61 dello statuto;

i) il difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

j) il Presidente ed i componenti della Giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

k) il direttore generale, il direttore sociale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, e di questi ultimi anche il direttore scientifico; limitatamente agli incarichi di componente di collegio sindacale e di revisore contabile, le incompatibilità non operano a condizione che l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione, anche del settore sanitario, avente ambito operativo estraneo al territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente;



l) i consiglieri regionali, i componenti della giunta e i sottosegretari di cui all'art. 25, comma 5, dello statuto; l'incompatibilità non opera nel caso in cui le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale;

m) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano motivi di interconnessione funzionale che richiedano la presenza del dipendente nell'organismo o nell'organo.

Art. 9.

Conflitto d'interessi

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:

a) i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

2. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il presidente del consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il presidente del consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

Art. 10.

Cumulo di incarichi - Limitazioni - Opzione

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, anche se effettuata dalla Giunta regionale o dal suo presidente, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti.

4. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore dei conti supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI NOMINA E DESIGNAZIONE

Capo I

NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 11.

Operazioni preliminari

1. Le candidature presentate al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 3, corredate dal parere del comitato tecnico di valutazione ovvero dall'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili in caso di candidature a revisore dei conti o di componente di collegio sindacale, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.

Art. 12.

Votazioni

1. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. È comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti.

Capo II

SOSTITUZIONI

Art. 13.

Sostituzioni

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, il consiglio regionale provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere del comitato tecnico di valutazione ovvero dell'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione dei candidati nel registro dei revisori contabili, in caso di candidature a revisore dei conti o di componente di collegio sindacale.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

3. In caso di mancata nomina da parte del consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale.


Capo III

DURATA DEGLI INCARICHI

Art. 14.

Durata e proroga degli incarichi

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo consiglio regionale.



2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto il termine di scadenza.

3. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.

4. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di consigliere regionale, alla cessazione; per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del consiglio regionale, il consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Capo IV

FUNZIONI SOSTITUTIVE

Art. 15.

Funzioni sostitutive

1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'art. 14, comma 3, qualora il consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, provvede il presidente del consiglio.

2. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'art. 3, fermo restando l'acquisizione del parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici volta ad accertare l'iscrizione al registro dei revisori contabili, in caso di candidature a revisore dei conti o di componente di collegio sindacale.

3. Le funzioni di cui al presente articolo sono anche esercitate per le nomine o designazioni di competenza del consiglio regionale in organismi di nuova costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.

TITOLO V

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NOMINA O DESIGNAZIONE E OPERAZIONI CONSEGUENTI

Capo I

OBBLIGHI

Art. 16.

Accettazione - Dichiarazioni

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o designazione, inviato dagli uffici del Consiglio regionale immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto al presidente del consiglio la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 7;
- b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8;
- c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere, di cui all'art. 9, e l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi, di cui all'art. 10;
- d) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
- e) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.

2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce, anche a campione, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al presidente del consiglio regionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuta a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7.

5. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui alla lettera e) del comma 1.

Capo II

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DALL'INCARICO

Art. 17.

Revoca e decadenza dall'incarico

1. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 è nulla.

2. L'organo che ha deliberato la nomina o la designazione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. E altresì revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b).

3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 7, comma 1, lettere c) e d) decadono di diritto dall'incarico; il termine della decadenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.

5. La infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere d) ed e) e al comma 4 dell'art. 16 può essere accertata in ogni momento e nei modi e nelle forme di legge e comporta la decadenza dalla nomina o dalla designazione; la decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 18.

Sospensione dall'incarico

1. In caso di condanna non definitiva, il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 55/1990.

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'art. 13, comma 1, per la durata della sospensione stessa.


TITOLO VI

PUBBLICITÀ DEI DATI

Art. 19.

Pubblicazione annuale dei dati

1. Entro l'aprile di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione un estratto del registro di cui all'art. 20, con le indicazioni dei dati essenziali, corredato dai dati di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell'art. 16, relativi agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati dal consiglio regionale nell'anno precedente.



2. Entro il termine di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, per estratto, gli incarichi cessati nell'anno precedente, unitamente ai dati di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 16.

Art. 20.

Registro regionale degli incarichi

1. Presso il consiglio regionale è istituito il registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge.

2. Il registro è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri deliberati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che assicurino facilità di consultazione mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore; restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni nuova legge regionale che preveda nomine o designazioni da parte della Regione deve indicare l'organo regionale o l'ente competente ad effettuarle conformemente allo statuto.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 6 si fa fronte mediante le risorse annualmente stanziati all'UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento del consiglio regionale).

TITOLO VIII

ABROGAZIONI

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione);

b) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1995, n. 42 (Modifiche della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» Norme transitorie);

c) l'art. 4, comma 13, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);

d) l'art. 5, comma 11, della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) l'art. 1, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 dicembre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 24 novembre 2009)

10R1072

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 26.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 86, comma 1, dopo le parole «Castello Cabiaglio» è aggiunta la parola «Casciago», dopo la parola «Comerio» è aggiunta la parola «Cunardo» e dopo la parola «Luvinate» sono aggiunte le parole «Masciago Primo»;

b) dopo l'art. 89 è inserito il seguente art. 89-bis:


«Art. 89-bis (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale). — 1. Nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Casciago, Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Vakuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori» ed è approvata secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale n. 86/1983.

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori», si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale n. 12/2005.

4. All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis della legge regionale n. 12/2005 non sono consentiti:

a) l'apertura di nuove cave, fatto salvo il recupero ambientale di iniziativa pubblica convenzionata con l'ente gestore del parco;



b) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura costituenti depositi permanenti o temporanei, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta;

c) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei, quali tali materiali vengono utilizzati, fatto salvo l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

d) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni e loro pertinenze e degli impianti tecnologici e quelle accessorie alle attività agrosilvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco;

e) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

f) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

g) l'esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica a servizio del parco, quella viaria, quella turistica e quella indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole;

h) l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici;

i) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;

j) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e l'attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;

k) la trasformazione dei boschi, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi funzionali all'arricchimento della biodiversità o di opere di viabilità agro-silvo-pastorale, di allacciamenti tecnologici e di collegamento viario ad edifici esistenti, o per la costruzione degli edifici di cui al comma 3;

l) l'eliminazione delle siepi di specie autoctone nelle aree agricole;

m) la distruzione o la manomissione dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti agricoli e di opere murarie ad essi collegate, nonché la rimozione o la copertura stabile di pavimentazioni in pietra di strade comunali e agricole di comprovata vetustà, fatte salve le sistemazioni provvisorie o gli interventi per lavori di pubblico interesse;

n) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatti salvi i mezzi di servizio e quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

o) l'allestimento di impianti fissi e di percorsi e tracciati per l'attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

p) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni e fasce marginali dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondatai lungo le rive;

q) l'alterazione e la deturpazione di grotte ed altri fenomeni carsici, ivi compresi fossili, minerali e concrezioni.

5. All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis della legge regionale n. 12/2005, sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende non favorevole:

a) la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) l'allestimento di campeggi.»;

c) all'allegato A, in corrispondenza del riferimento al parco Campo dei Fiori, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Legge regionale (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» - Ampliamento dei confini del Parco regionale Campo dei Fiori)», unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 2.

Planimetria

1. I confini del parco regionale del Campo dei Fiori sono individuati nella planimetria allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 dicembre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/911 del 24 novembre 2009)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 86 e dell'allegato A della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi».

Art. 86.

Gestione

1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità montane Valceresio, Valcuvia, Valganna e Valmarchirolo, la provincia di Varese e tra i comuni di:

Barasso;

Bedero Valcuvia;

Brinzio;

Castello Cabiaglio;

Casciago;

Cocquio Trevisago;

Comerio;

Cunardo;

Cuvio;

Gavirate;

Induno Olona;

Luvinate;

Masciago Primo;

Orino;

Rancio Valcuvia;


Valganna;

Varese.

2. Il consorzio del parco ha sede a Brinzio.

(Omissis).

10R1073



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 69.

Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 25 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 2, 3, e 4, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 2, e art. 4, commi c) e d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. È condivisa l'importanza di garantire nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, vale a dire dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, l'erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l'istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro;

2. È emersa la necessità di istituire, presso il Consiglio regionale, la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale organo autonomo, al fine di verificare che a tali persone siano erogate le prestazioni di cui al punto 1, contribuendo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati, così come, più in generale, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno delle strutture restrittive della libertà personale;

3. Ritenuta l'esigenza di assicurare al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione e dall'art. 3, comma 2, dello Statuto, nonché per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato «garante».

2. Il garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2.

Funzioni

1. Per le finalità di cui all'art. 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità di cui all'art. 1, o in qualsiasi altra forma;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo;

e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;

g) promuove l'istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1, relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono esercitate in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del difensore civico regionale.

Art. 3.

Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

1. Può essere nominato garante il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

2. Non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

3. Al garante si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità previste dall'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).


Art. 4.

Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:

a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;



c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.

3. L'esistenza o il sopravvenire della causa di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro del personale dipendente della Regione e degli enti dipendenti. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli artt. 5, 7 e 8 della legge regionale n. 5/2008.

2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Il garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 6.

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all'art. 5, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Al garante è attribuita un'indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Art. 8.

Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Art. 9.

Accordi e protocolli di intesa

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di:

a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'art. 1;

b) prevedere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni del garante la possibilità che questi abbia accesso in tutti i tipi di istituzioni, in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 10.

Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il garante presenta, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti; il garante provvede ad inviare copia della relazione annuale a tutti i responsabili delle strutture di cui all'art. 1, comma 2, ed ai consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2010, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12.

Abrogazione

1. L'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana), è abrogato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 novembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2009.

10R1140



LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 70.

Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 49 del 25 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e in particolare l'art. 53;

Considerato quanto segue:

1. Che la Regione Toscana da tempo è attiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 184/1983, nonché dell'art. 53 della legge regionale n. 41/2005, nell'ambito del sostegno al rafforzamento della rete di servizi che nel territorio operano nel campo delle adozioni internazionali, particolarmente nell'ambito del sostegno alla formazione degli operatori, del miglioramento dei dati conoscitivi relativi al fenomeno, dell'indirizzo ai servizi sociali territoriali per il sostegno alle coppie in adozione e nella fase post adozione ai fini di una migliore integrazione sociale dei figli e di sostegno alla funzione genitoriale;

2. In conformità con il quadro normativo di riferimento, nonché con gli impegni assunti con il piano integrato sociale regionale 2007 - 2010 in materia di diritti dei minori e di politiche sulle adozioni internazionali, è emersa la necessità di prevedere la costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi in conto interessi a valere sui prestiti erogati dal sistema del credito alle coppie in adozione secondo le disposizioni della legge n. 184/1983, finalizzati al sostegno delle spese relative all'adozione, purché tali spese siano riconoscibili ai fini dell'accesso ai benefici di cui alla vigente legislazione nazionale che disciplina contributi e agevolazioni fiscali connessi a tali adozioni;

Si approva la presente legge:

Art. 1.

 Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'attivazione da parte della Regione di iniziative tese ad agevolare le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nell'ambito del sostegno dei costi connessi all'adozione.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono applicabili alle sole adozioni internazionali realizzate in forza e secondo le disposizioni della legge n. 184/1983.

Art. 2.

 Destinatari

1. I destinatari delle iniziative di cui all'art. 1 della presente legge, sono le coppie aspiranti all'adozione che abbiano ottenuto, secondo quanto previsto dalla legge n. 184/1983, il decreto di idoneità di cui all'art. 30, e che abbiano conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 31,

comma 1, della medesima legge, ad uno degli enti autorizzati di cui agli artt. 39 e 39-ter, e che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a euro settantamila ai fini dell'imposta sui redditi delle persone (IRE).

Art. 3.

 Istituzione e disciplina di un fondo per l'erogazione di contributi

1. Per sostenere le coppie di cui all'art. 2, impegnate nell'adozione è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per la copertura totale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti dalle coppie in adozione con il sistema del credito destinati alla copertura delle spese correlate all'adozione medesima.

2. I prestiti sostenibili attraverso il fondo sono di importo complessivamente non superiore a ventimila euro per ciascuna coppia e sono destinati alla copertura delle spese ammesse al rimborso sostenuto dal fondo di sostegno per le adozioni internazionali di cui all'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).

3. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato in sede di istituzione dalle risorse di cui all'art. 7, e successivamente da eventuali ulteriori stanziamenti disposti con legge di bilancio.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a definire, a cadenza biennale, i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 4, definisce le modalità della revoca dei contributi nei seguenti casi:

a) utilizzo, anche parziale, delle risorse acquisite con il sostegno del contributo regionale per spese che non afferiscono all'attività di adozione, come definite al comma 2;

b) rinuncia all'adozione da parte della coppia richiedente.

6. La Giunta regionale promuove intese con gli istituti di credito operanti nel territorio toscano per l'erogazione agevolata di prestiti finalizzati all'adozione internazionale. In rapporto alle risorse disponibili nonché all'andamento dei tassi di interesse, la Giunta può stabilire un tetto massimo della percentuale di interessi passivi applicabile sui prestiti erogati per le adozioni internazionali quale parametro per la stipula delle intese con gli istituti di credito.

7. Per l'attività di informazione a vantaggio dei destinatari e comunque per la migliore gestione della presente legge la Giunta regionale si avvale:

a) degli strumenti individuati con l'approvazione dell'accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2001, n. 1218, anche attraverso un'integrazione dello stesso;

b) dell'Istituto degli Innocenti di Firenze di cui all'art. 32 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB Istituto degli Innocenti di Firenze);

c) degli enti autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983 operanti in Toscana.

Art. 4.

 Accesso prioritario ai benefici

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di priorità di accesso ai contributi tenendo conto dei seguenti parametri:

a) adozione da parte dei richiedenti di più bambini legati da vincoli di parentela;

b) ordine cronologico di rilascio dell'autorizzazione del decreto di idoneità previsto all'art. 30 della legge n. 184/1983;

c) reddito complessivo della coppia;

d) età media della coppia.



Art. 5.

Ambito di prima applicazione

1. Possono accedere al contributo le coppie che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il decreto di idoneità di cui all'art. 30 della legge n. 184/1983 e per le quali la procedura di adozione non si è conclusa con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ordinata dal Tribunale, secondo quanto disposto dall'art. 35, commi 3 e 4, della legge n. 184/1983.

Art. 6.

Relazione al Consiglio regionale

1. A far data dall'anno 2011, entro il 30 giugno di ogni biennio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale sono contenuti dati ed informazioni relativi alla gestione del fondo istituito con la presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'istituzione del fondo di cui all'art. 3 è stabilito uno stanziamento complessivo di € 300.000,00, da imputare in competenza nella misura di euro 100.000,00 per ciascuna annualità di riferimento sull'unità previsionale di base (UPB) 215 di nuova istituzione «Azioni di sostegno alle adozioni internazionali - Spese correnti» del bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012

2. Alla disposizione di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari risorse dallo stanziamento di competenza della UPB 741 «Fondi - Spese correnti» del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 novembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2009.

10R1141

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2009, n. 71.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 27 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed, in particolare, gli articoli 40 e 42;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La Regione ha potestà legislativa concorrente sulle materie "governo del territorio" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";

2. L'Unione europea con la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, ha individuato misure minime per garantire l'efficienza energetica in edilizia, introducendo vincoli in ordine alla disciplina degli strumenti minimi e delle procedure necessarie per garantire il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

3. Con d.lgs. 192/2005, è stata recepita la dir. 2002/91/CE;

4. L'art. 4, comma 1, del d.lgs.192/2005 prevede che con uno o più decreti siano determinati i criteri generali per la definizione di alcuni strumenti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici tra cui le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici;

5. Tra le modalità disciplinate dal d.lgs.192/2005 per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, assume, altresì, rilevanza decisiva la definizione dei criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e la determinazione dei criteri atti a garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

6. L'art. 9, comma 1, del d.lgs.192/2005 assegna alle regioni l'attuazione delle disposizioni sul rendimento energetico degli edifici; ai sensi dell'art. 9, sono, altresì, attribuite alle regioni e agli enti locali le funzioni di gestione e di controllo delle procedure atte a garantire l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;

7. Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 192/2005, in relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma della Costituzione, le norme del suddetto decreto legislativo e dei decreti ministeriali applicativi, nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della dir. 2002/91/CE soltanto fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione (c.d. clausola di cedevolezza);



8. In attuazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005, è stato emanato il d.p.r. 59/2009, con il quale sono state definite le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici;

9. In attuazione dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005, con il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono state emanate le linee guida nazionali per la disciplina del sistema di certificazione energetica degli edifici;

10. Il recente mutamento del quadro normativo nazionale rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia contenute nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), prevedendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, quelli oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per gli edifici di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino l'intera struttura;

11. Una materia così complessa necessita di un supporto normativo adeguato che garantisca un quadro di regole esaustivo, anche con riferimento alle attività di recupero dei dati e di controllo dei medesimi da parte della pubblica amministrazione, ed assicuri l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di efficienza energetica degli edifici, un meccanismo di certificazione energetica semplice e funzionale, un idoneo sistema di controllo degli impianti di climatizzazione;

12. In particolare è necessario integrare le funzioni attribuite alla Regione, demandando ad essa, per ragioni di unitarietà del sistema, la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti;

13. Diventa necessario creare un sistema di certificazione energetica degli edifici coordinato e integrato mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell'amministrazione;

14. In ossequio al principio di sussidiarietà appare opportuno attribuire ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle regole relative all'efficienza energetica degli edifici;

15. Per conseguire gli obiettivi prefissati, occorre, altresì, modificare l'art. 23, integrandolo con una serie articolata e coordinata di previsioni, volte a dare analitica attuazione alle prescrizioni del d.lgs. 192/2005, con particolare attenzione alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell'attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, nonché dei requisiti dei soggetti certificatori;

16. Per assicurare l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di rendimento energetico degli edifici, occorre istituire il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (sistema informativo regionale sull'efficienza energetica), gestito dalla struttura regionale competente, che comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione;

17. Risulta importante prevedere, qualora gli attestati di certificazione energetica siano relativi ad impianti produttivi, che la trasmissione degli stessi avvenga attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'art. 40 della l.r. 40/2009;

18. In questo nuovo contesto diventa importante la disciplina del sistema di controlli sull'efficienza energetica degli edifici e la disciplina di un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza delle relative disposizioni;

19. Allo scopo di dare compiuta attuazione al modificato impianto normativo risulta necessaria l'emanazione di uno o più regolamenti regionali che definiscano in particolare la disciplina con riferimento a:

a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare nella materia di utilizzo delle fonti rinnovabili;

b) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell'attestato di certificazione energetica;

c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici;

d) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, nonché il raccordo di detto sistema con la banca dati regionale SUAP, di cui alla l.r. 40/2009;

20. In attuazione della l. 36/2001 e dei relativi atti attuativi si prevede l'obbligo dei soggetti gestori di comunicare i dati relativi all'ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt;

21. Al fine di consentire le necessarie verifiche da parte delle autorità competenti ed il recepimento delle fasce di rispetto all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali è necessario estendere l'obbligo di comunicazione di tali dati ai comuni interessati ed alla Regione anche per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;

22. A seguito dell'entrata in vigore di norme statali che hanno semplificato gli adempimenti necessari per la realizzazione di taluni impianti energetici "a basso impatto", è sorta la necessità di adeguare la l.r. 39/2005, specificando quali depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) sono esentati dall'autorizzazione unica, quali impianti a fonti rinnovabili sono effettuabili con denuncia di inizio attività (DIA) e quali tipologie di impianti sono invece realizzabili con una semplice comunicazione preventiva al comune;

23. Va ampliato, per gli impianti a fonte rinnovabile e cogenerativi, l'elenco, presente all'art. 16, delle opere soggette a DIA in quanto inferiori a determinate soglie di potenza, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e dalla l. 99/2009; per tali attività non si richiede più l'autorizzazione unica;

24. Va parallelamente integrata l'attuale previsione delle opere non soggette a DIA ma realizzabili, per quanto concerne gli aspetti energetici ed edilizi, a seguito di semplice comunicazione al comune interessato, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dal d.lgs. 115/2008 e dalla l. 99/2009;

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 39/2005

1. L'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Funzioni della Regione*). — 1. La Regione:

a) promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all'art. 22;

b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell'art. 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;

c) approva e attua il piano di indirizzo energetico regionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi di detto piano ed il documento di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 5;

d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all'art. 14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta dall'art. 27, comma 43, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nonché linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;

e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizio attività (DIA) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);



f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);

g) approva i regolamenti sull'efficienza energetica in edilizia di cui all'art. 23 sexies;

h) gestisce il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter;

i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell'art. 24;

l) può individuare limiti di efficienza energetica nell'esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all'art. 25;

m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all'art. 30;

n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;

p) approva l'autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 38;

q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all'art. 39;

r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;

s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 3 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Funzioni delle province*). — 1. Le province:

a) effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 23 sexies, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell'art. 3-ter;

b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'art. 8, comma 2;

c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 e le concessioni di cui all'art. 14, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d);

d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);

e) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera c);

f) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

g) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera c).».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-ter nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 3-bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Funzioni dei comuni*). — 1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata:

a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell'art. 8, comma 3;

b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi di cui all'art. 16, comma 3;

c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera b);

d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;

e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23 bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico e con riferimento agli attestati di certificazione energetica;

f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di efficienza energetica in edilizia;

g) esercitano l'attività di vigilanza sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti competenti;

h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;

i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell'art. 8, comma 3;

l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 35, commi 6 e 8;

m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'art. 8, comma 2;

n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 10 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico*). — 1. In attuazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il titolo abilitativo di cui all'art. 10, determina le fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 36/2001.

2. Al fine di consentire la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti interessati comunicano all'autorità competente di cui all'art. 10, i dati necessari per il calcolo e l'ampiezza di dette fasce.

3. I dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati, nonché alla Regione per gli elettrodotti di competenza provinciale.».


Art. 5.

Modifiche all'art. 11 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:

a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);



b) linee elettriche e relativi impianti;

c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all'art. 39, come nuova opera;

d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);

e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'art. 1, comma 56 della l. 239/2004;

f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all'art. 1, comma 56, della l. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi, fatto salvo quanto previsto alla lettera h);

h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all'art. 1, comma 56, della l. 239/2004;

i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'art. 39.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 39/2005

1. Il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3-bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all'esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.».

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 39/2005, è inserita la seguente:

«d-bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con l'indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 36/2001.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 39/2005

1. L'art. 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). — 1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e 17, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall'art. 15 e dall'art. 16, comma 3, lettera h)».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 39/2005

1. L'art. 15 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici). — 1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, e la realizzazione dei connessi impianti per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla provincia territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 16 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA, costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 1/2005, ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42 della presente legge.».

2. Il comma 3 dell'art. 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'art. 17:

a) l'installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 1/2005;

b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;

c) la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;

e) la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;

f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;

2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;

3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;

4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;

5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.»;


g) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell'art. 27 della l. 99/2009, quando la capacità di generazione è inferiore a 1 megawatt elettrico;

h) l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.».

3. Il comma 5 dell'art. 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Con il regolamento di cui all'art. 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi alla DIA, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;



b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 17 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;

b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;

c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;

d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;

e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

f) l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«1-bis. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi:

a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«1-ter. In applicazione dell'art. 27 della l. 99/2009 e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 l'installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.».

4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«1-quater. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili:

a) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;

b) l'installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;

c) l'installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt.».

5. Dopo il comma 1 quater dell'art. 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«1-quinquies. Gli interventi di cui al comma 1-quater, lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziende sanitarie, previo assenso del comune competente.».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della l.r. 39/2005, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater l'interessato provvede a dare comunicazione preventiva al comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 23 della l.r. 39/2005

1. L'art. 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico). — 1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari oppure ad interi edifici o aree residenziali sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, nel rispetto della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1, richiedono la presentazione di un progetto al comune, allo stesso progetto è allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, dà conto del rispetto dei requisiti minimi del risparmio energetico fissati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, comma 1, lettera b), del rispetto delle norme tecniche statali e dell'Unione europea in materia di efficienza energetica degli edifici.

3. Qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva, è verificata la realizzabilità di forme innovative e centralizzate di produzione di energia per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area e sono valutati i relativi oneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione è contenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.


4. La relazione tecnica di rendimento energetico, allegata ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 3, ha validità anche per le singole unità immobiliari collocate negli edifici o nelle aree residenziali.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 23-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Attestato di certificazione energetica). — 1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 192/2005. L'attestato di certificazione energetica è presentato ai comuni al momento in cui è presentato il certificato di cui all'art. 86 della l.r. 1/2005. L'attestato di certificazione energetica è presentato secondo le modalità di cui al comma 2.



2. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso al comune attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter oppure, nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'art. 40 della l.r. 40/2009.

3. Il certificato di cui all'art. 86 della l.r.1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato l'attestato di certificazione energetica.

4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l'unità immobiliare è dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso ai comuni attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter.

5. Nei casi di cui al comma 4, se l'unità immobiliare non è dotata dell'attestato di certificazione energetica si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all'art. 23-sexies.

6. L'attestato di certificazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato "targa energetica", avente il contenuto e le indicazioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 23-sexies.

8. L'attestato di certificazione energetica ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio.»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 23-ter nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter (Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica). — 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'art. 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, gestito dalla struttura regionale competente.

2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni e le province della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione.

3. Per assicurare la completezza dei dati del catasto degli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005, i comuni richiedono ai proprietari, ai conduttori o agli amministratori dei condomini gli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici, non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni oppure alle province territorialmente competenti, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Tali comuni o province provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

5. Il regolamento di cui all'art. 23-sexies, disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), nonché il raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all'art. 42 della l.r. 40/2009.»

Art. 15.

Inserimento dell'art. 23-quater nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23 ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-quater (Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica). — 1. Al fine di facilitare la gestione delle attività di trasmissione degli attestati di certificazione energetica, la Regione assicura l'accesso di chiunque vi abbia interesse al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.

2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, al fine di consentire secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'art. 23-sexies:

a) il rapido accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;

b) il migliore utilizzo dei dati raccolti;

c) la rapida trasmissione degli attestati di certificazione energetica.


3. Per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione alla Regione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari. Detto rimborso per le spese sostenute per ciascun dispositivo è determinato e corrisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 23-sexies.»

Art. 16.

Inserimento dell'art. 23-quinquies nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 23-quater della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-quinquies (Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici). — 1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile dei dati ai sensi dell'art. 23-ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.



2. L'inosservanza degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 23-*sexies*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.

3. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico e senza l'osservanza dei requisiti minimi di rendimento energetico fissati dal regolamento di cui all'art. 23-*sexies*, comma 1, lettera b), al direttore dei lavori è applicata una sanzione amministrativa:

a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva inferiore a 100 metri quadrati;

b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 12.000,00, qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva compresa tra 100 metri quadrati e 300 metri quadrati;

c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore ad euro 18.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva superiore a 300 metri quadrati.

4. A seguito dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 3, il comune ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l'unità immobiliare ai requisiti minimi di rendimento energetico fissando un termine per la loro realizzazione. Qualora il proprietario non realizzi le opere per l'adeguamento ai requisiti minimi di rendimento energetico entro il termine fissato, a detto proprietario si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

5. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'art. 23, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, al direttore dei lavori si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativi importi sono ridotti alla metà.».

Art. 17.

*Inserimento dell'art. 23-*sexies* nella l.r. 39/2005*

1. Dopo l'art. 23-*quinquies* della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 23-*sexies* (Regolamento regionale). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia"), la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

a) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche che sono contenute nella relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'art. 23;

b) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili;

c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 23-*bis*;

d) le modalità di trasmissione delle relazioni di rendimento energetico attraverso procedure informatizzate;

e) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;

f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;

g) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche, svolte dai comuni;

h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione di rendimento energetico;

i) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;

l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'art. 23-*quater*;

m) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all'art. 23 bis, comma 7;

n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-*ter*;

o) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della l. 10/1991.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 38-bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'art. 38 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis* (Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati). — 1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, già autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 71/2009 comunicano alla Regione e ai comuni interessati i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della l. 36/2001.

Art. 19.

Modifiche all'art. 40 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della l.r. 39/2005, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l'anno 2010 ed euro 60.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte per l'anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 "Energia - Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e per l'anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 "Energia - Spese di investimento" e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 "Energia - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2011.

2-*ter*. Le entrate di cui all'art. 23-*quater*, riferite alla richiesta dei soggetti certificatori interessati dei dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, sono iscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 "Proventi diversi" al momento e nella misura del loro effettivo accertamento.

2-*quater*. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2-*bis*, al bilancio pluriennale vigente 2009-2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010


In diminuzione

UPB 414 "Energia - Spese correnti", per euro 200.000,00;

In aumento

UPB 413 "Energia - Spese di investimento", per euro 200.000,00;

Anno 2011



<p>In diminuzione UPB 414 “Energia - Spese correnti”, per euro 10.000,00;</p> <p>In aumento UPB 413 “Energia - Spese di investimento”, per euro 10.000,00.</p> <p>2-<i>quinquies</i>. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».</p> <p style="text-align: center;">Art. 20. <i>Decorrenza degli effetti</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies, si applicano a far data dall’entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all’art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21. <i>Abrogazioni</i></p> <p>1. L’art. 43 della l.r. 39/2005 è abrogato.</p> <p>La presente legge è pubblicata sul <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.</p> <p style="text-align: center;">Firenze, 23 novembre 2009</p> <p style="text-align: center;">MARTINI</p> <p><i>La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell’11 novembre 2009.</i></p> <p>10R1142</p>
--	--

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-037) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 9 1 8 *

€ 3,00

